Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo (Tariffa 275)

Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A., facente parte del Gruppo Helvetia Italia

Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.helvetia.it

Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Data di realizzazione: 02/01/2023

Consob è responsabile della vigilanza di Helvetia Vita S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premi annui ricorrenti e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Termine: occorre distinguere fra: **durata del contratto** (arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa) che è a vita intera e pertanto coincide con la vita dell'Assicurato, **durata del piano dei versamenti** (periodo di versamento dei premi) che può essere scelto dal Contraente (Min. 10 anni - Max. 20 anni) e **durata della copertura assicurativa addizionale** che è pari alla durata del piano. La Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto. Il prodotto si estingue in caso di recesso, riscatto anticipato e decesso dell'Assicurato.

Obiettivi: Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo è un'assicurazione sulla vita che grazie alla sua struttura multiramo consente di investire contemporaneamente in una linea di investimento di tipo Unit Linked (Componente Unit Linked) ed in una linea di investimento di tipo rivalutabile nella Gestione Separata Remunera più (Componente Gestione Separata). Infine è prevista una copertura caso morte addizionale che prevede la liquidazione di un capitale assicurato supplementare di importo inizialmente pari al cumulo dei premi previsti dal piano di versamento prescelto (con un limite massimo di 50.000,00 Euro) decrescente secondo le modalità e nei limiti indicati nelle Condizioni contrattuali. Il prodotto prevede inoltre, che le prestazioni derivanti dai premi annui ricorrenti (Capitale di Accumulo) e dagli eventuali premi aggiuntivi (Capitale Aggiuntivo) versati nella Componente Gestione Separata, vengano trasferite automaticamente e gratuitamente nella Componente Unit Linked trascorsi 3 mesi dalla scadenza del piano di versamento dei premi (c.d. **Conversione**), coerentemente all'allocazione esistente a tale data nella suddetta Componente Unit Linked.

Resta inteso in ogni caso che su ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente deve essere investito almeno il 10% del premio pagato e che nella Gestione Separata non potrà essere investita una percentuale superiore al 50% di ciascun premio. Tra i Fondi resi disponibili sul contratto dalla Società, vi è anche il Fondo Interno (di servizio) denominato Fondo Conservativo, nel quale è possibile accedere solo a determinate condizioni. La Società ha individuato per il Fondo Interno Conservativo un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) con il quale confrontare il rispettivo rendimento. Per i rimanenti 3 Fondi Interni (Stabilità ARCA, Sviluppo e Opportunità) lo stile gestionale adottato è orientato ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento in termini di volatilità media annua attesa.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e con un orizzonte temporale di investimento di 15 anni. Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si rimanda - per ciascuna opzione di investimento prevista - a quanto riportato nell'Allegato.

Investitori al dettaglio cui non si intende commercializzare il prodotto: investitore che intenda riscattare il contratto prima di aver interamente corrisposto le prime 3 annualità di premio previste dal piano.

Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto anteriormente alla c.d. Conversione, il contratto prevede il riconoscimento di un importo pari alla somma:

- del **Capitale di Accumulo**, costituito dal controvalore della Componente Unit Linked e dal capitale assicurato della Componente Gestione Separata, calcolati in base alla data dell'evento e della richiesta pervenuta in Società. Il Capitale della Componente Unit Linked viene maggiorato di una percentuale dello stesso, dall'1,00% allo 0,10%, identificata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso;
- del capitale assicurato della **Garanzia Addizionale** - riconosciuto a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi da piano - di importo inizialmente pari al cumulo dei premi del piano (**con un massimo di 50.000,00 Euro**) e decrescente nel corso del tempo fino ad annullarsi del tutto alla scadenza del piano di pagamento dei premi;
- dell'eventuale **Capitale Aggiuntivo,** costituito dal controvalore della Componente Unit Linked e dal capitale assicurato della Componente Gestione Separata, calcolati in base alla data dell'evento e della richiesta pervenuta in Società.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga successivamente alla c.d. Conversione, il contratto prevede il riconoscimento di un importo pari al controvalore della Componente Unit Linked, maggiorato di una percentuale dello stesso, dall'1,00% allo 0,10%, identificata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Il premio per il rischio biometrico è finanziato mediante l'impiego di una quota parte dell'importo complessivo delle commissioni di gestione della Componente Unit Linked. L'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari allo 0,03% su base 15 anni. A patto che siano state interamente corrisposte **almeno 3 annualità intere** di premio previste dal piano e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale). Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" per ulteriori dettagli.

Il valore delle suddette prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Èprevisto il versamento di un premio annuo ricorrente iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, di importo prescelto dal Contraente che non può essere inferiore a 600,00 Euro o superiore a 15.000,00 Euro. Una parte di tale premio è destinata alla copertura caso

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

morte prevista dalla **Garanzia Addizionale,** determinata in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'Assicurato e al suo stato di salute. A tale proposito, ai fini della rappresentazione degli scenari e dei costi, è stato considerato un Assicurato di età pari a 55 anni alla data di decorrenza del contratto. Sono ammessi premi aggiuntivi di importo minimo pari a 500,00 Euro e comunque non superiore a 15.000,00 Euro per ciascuna annualità del piano.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

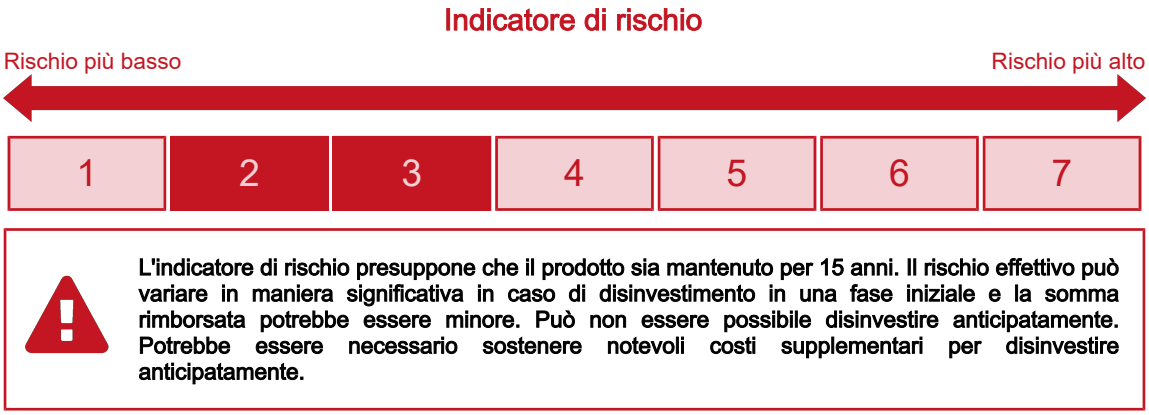

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 15 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto con un range di livello da 2 a 3 su 7, ovvero un livello di rischio compreso tra basso e medio-basso. I dettagli delle combinazioni selezionabili sono contenute nell'Allegato.
Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso e in caso di riscatto. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.
Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

Scenari di performance

Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'Allegato.

Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 8 anni	In caso di disinvestimento dopo 15 anni
Costi totali	**Min** **Max**	-	**€ 1.580** **€ 2.495**	**€ 2.869** **€ 6.251**
Incidenza annuale dei costi (*)	**Min** **Max**	-	**4,8% ogni anno** **7,6% ogni anno**	**2,6% ogni anno** **5,5% ogni anno**

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 15 anni
Costi di ingresso	**Caricamento 1^ annualità**: 25,00% del premio annuo ricorrente relativo alla 1^ annualità al netto del premio della copertura caso morte (addizionale). **Caricamento annualità successive**: 3,25% dei premi annui ricorrenti relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte (addizionale). Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	1,5%
Costi di uscita	**Diritto Fisso di uscita**: 25 Euro. **Penali riscatto**: in funzione della durata pagamento premi. Se durata è compresa tra 10 e 14 anni le penali decrescono dall'8,00% al 2,00% del valore di riscatto. Se durata è compresa tra 15 e 20 anni le penali decrescono dall'8,00% all'1,00% del valore di riscatto.	**0,0%**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più. Commissioni annue di gestione prelevate in percentuale del patrimonio complessivo lordo dei Fondi Interni. Commissioni di performance che varieranno a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento ai Fondi Interni che le prevedono.	**Min** 1,1% **Max** 4,0%
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni

Il periodo di detenzione raccomandato sopra riportato è stato individuato dalla Società come il più coerente considerando la tipologia di versamento prevista dal prodotto e le possibili scelte di allocazione dell'investimento - effettuabili da parte del Contraente in fase di sottoscrizione - tra le due Componenti (Gestione Separata e Unit Linked).
Il valore di riscatto è pari alla somma del **Capitale di Accumulo** (derivante dal versamento dei premi annui ricorrenti previsti dal piano) e del **Capitale Aggiuntivo** (derivante dall'eventuale versamento di premi aggiuntivi) rappresentati dal controvalore in Euro della Componente Unit Linked e dal capitale assicurato della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto.
Il valore di riscatto derivante dal **Capitale di Accumulo** viene diminuito di una **percentuale di riduzione** del valore stesso decrescente in funzione delle annualità di premio interamente pagate dalla decorrenza e della durata del piano scelta dal Contraente alla sottoscrizione (**per piani con durate pagamento premi da 10 a 14 anni**: 8% se pagate interamente 3 annualità di premio, 7% se pagate interamente 4 annualità di premio, 6% se pagate interamente 5 annualità di premio, 5% se pagate interamente 6 annualità di premio, 4% se pagate interamente 7 annualità di premio, 3% se pagate interamente 8 annualità di premio, 2% se pagate interamente 9 annualità di premio e 0% per le annualità successive. Per le **percentuali di riduzione applicate ai piani con durate pagamento premi da 15 a 20 anni** si rimanda alle Condizioni contrattuali). E' prevista l'applicazione di un costo fisso di uscita pari a 25 Euro.

Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società (compresi gli Intermediari iscritti alla Sezione A del Registro – RUI che hanno rapporti di collaborazione con la Società e relativi dipendenti o collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. In questo caso la Società fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo, eventualmente sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie proposte dall'Intermediario iscritto alla Sezione A) del RUI. Si rimanda al sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB.

Altre informazioni rilevanti

L'investimento responsabile costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento). Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia disponibili sul sito www.helvetia.com. Per i Fondi Sviluppo e Opportunità, caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ESG, è inoltre disponibile, in allegato al KID, la relativa informativa precontrattuale che riporta maggiori dettagli in merito.
Il presente contratto **non prevede la revoca** della proposta. Il Contraente può **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, mediante lettera raccomandata A/R inviata alla Società. Il prodotto prevede 3 opzioni di investimento attivabili in via facoltativa: Salvaguardia, Decumulo e Rendita. Si rimanda per maggiori informazioni in merito alle Condizioni contrattuali. **Per maggiori dettagli sul prodotto** si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.
Si rimanda all'Allegato con riferimento alla pubblicazione delle performance passate dei Fondi Interni e dei relativi benchmark laddove previsti.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 15 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 15 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Remunera Più

1	2	**3**	4	5	6	7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni **Esempio di investimento: € 1.000 all'anno.**			
Premio assicurativo € 70,5	**In caso di disinvestimento dopo 1 anno**	**In caso di disinvestimento dopo 8 anni**	**In caso di disinvestimento dopo 15 anni**
Scenari di sopravvivenza	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	**In caso di riscatto richiesto dopo aver versato interamente almeno 3 anualità di premi è garantito un importo minimo pari a 2.270 Euro.**		
Stress	- (-)	€ 6.760 (-3,76%)	€ 13.260 (-1,56%)
Sfavorevole	- (-)	€ 6.840 (-3,48%)	€ 13.940 (-0,92%)
Moderato	- (-)	€ 6.880 (-3,37%)	€ 14.370 (-0,54%)
Favorevole	- (-)	€ 6.970 (-3,09%)	€ 15.510 (0,42%)
Importo investito nel tempo	€ 1.000	€ 8.000	€ 15.000
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 14.700	€ 14.110	€ 14.400
Premio assicurativo preso nel tempo	€ 71	€ 564	€ 1.058

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso e in caso di riscatto.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 8 anni	In caso di disinvestimento dopo 15 anni
Costi totali	-	€ 1.698	€ 3.356
Incidenza annuale dei costi (*)	-	5,2% ogni anno	3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,5% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 15 anni
Costi di ingresso	**Caricamento 1^ annualità**: 25,00% del premio annuo ricorrente relativo alla 1^ annualità al netto del premio della copertura caso morte (addizionale). **Caricamento annualità successive**: 3,25% dei premi annui ricorrenti relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte (addizionale). Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	**1,5%**
Costi di uscita	**Diritto Fisso di uscita**: 25 Euro. **Penali riscatto**: in funzione della durata pagamento premi. Se durata è compresa tra 10 e 14 anni le penali decrescono dall'8,00% al 2,00% del valore di riscatto. Se durata è compresa tra 15 e 20 anni le penali decrescono dall'8,00% all'1,00% del valore di riscatto.	**0,0%**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno. Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno, laddove il Fondo Interno la preveda.	**1,5%**
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	**0,0%**

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 15 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 15 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Fondo Conservativo

1	**2**	3	4	5	6	7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale, in ragione della componente esclusivamente obbligazionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente esclusivamente obbligazionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 20 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni **Esempio di investimento: € 1.000 all'anno.** **Premio assicurativo € 70,5** **Scenari di sopravvivenza**	**In caso di disinvestimento dopo 1 anno**	**In caso di disinvestimento dopo 8 anni**	**In caso di disinvestimento dopo 15 anni**
	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	- (-)	€ 5.980 (-6,51%)	€ 11.460 (-3,45%)
Sfavorevole	- (-)	€ 5.980 (-6,51%)	€ 12.470 (-2,35%)
Moderato	- (-)	€ 7.340 (-1,92%)	€ 14.880 (-0,10%)
Favorevole	- (-)	€ 8.140 (0,37%)	€ 15.720 (0,58%)
Importo investito nel tempo	€ 1.000	€ 8.000	€ 15.000
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 14.730	€ 14.670	€ 15.050
Premio assicurativo preso nel tempo	€ 71	€ 564	€ 1.058

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra agosto 2016 e dicembre 2022.

Lo scenario moderato a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra novembre 2005 e novembre 2020.

Lo scenario favorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2002 e dicembre 2017.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è previso alcun rendimento garantito.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 8 anni	In caso di disinvestimento dopo 15 anni
Costi totali	-	€ 1.580	€ 2.869
Incidenza annuale dei costi (*)	-	4,8% ogni anno	2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,5% prima dei costi e al -0,1% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 15 anni
Costi di ingresso	**Caricamento 1^ annualità**: 25,00% del premio annuo ricorrente relativo alla 1^ annualità al netto del premio della copertura caso morte (addizionale). **Caricamento annualità successive**: 3,25% dei premi annui ricorrenti relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte (addizionale). Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	**1,5%**
Costi di uscita	**Diritto Fisso di uscita**: 25 Euro. **Penali riscatto**: in funzione della durata pagamento premi. Se durata è compresa tra 10 e 14 anni le penali decrescono dall'8,00% al 2,00% del valore di riscatto. Se durata è compresa tra 15 e 20 anni le penali decrescono dall'8,00% all'1,00% del valore di riscatto.	**0,0%**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno. Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno, laddove il Fondo Interno la preveda.	**1,1%**
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	**0,0%**

Altre informazioni rilevanti

Si rimanda al sito della Società www.helvetia.it con riferimento alla pubblicazione delle performance passate del Fondo Interno e del relativo Benchmark laddove previsto.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 15 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 15 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Fondo Opportunità

1	2	**3**	4	5	6	7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di moderata crescita, in ragione della componente esclusivamente azionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente esclusivamente azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa. Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo ESG (*Environmental, Social and Governance*). Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 20 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni **Esempio di investimento: € 1.000 all'anno.** **Premio assicurativo € 70,5** **Scenari di sopravvivenza**	**In caso di disinvestimento dopo 1 anno**	**In caso di disinvestimento dopo 8 anni**	**In caso di disinvestimento dopo 15 anni**
	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	- (-)	€ 4.110 (-15,07%)	€ 6.860 (-10,62%)
Sfavorevole	- (-)	€ 6.090 (-6,09%)	€ 12.940 (-1,87%)
Moderato	- (-)	€ 7.360 (-1,85%)	€ 15.320 (0,26%)
Favorevole	- (-)	€ 8.700 (1,87%)	€ 17.330 (1,78%)
Importo investito nel tempo	€ 1.000	€ 8.000	€ 15.000
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 14.730	€ 14.690	€ 15.500
Premio assicurativo preso nel tempo	€ 71	€ 564	€ 1.058

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2021 e dicembre 2022.

Lo scenario moderato a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra ottobre 2003 e ottobre 2018.

Lo scenario favorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2003 e gennaio 2018.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è previso alcun rendimento garantito.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 8 anni	In caso di disinvestimento dopo 15 anni
Costi totali	-	€ 2.495	€ 6.251
Incidenza annuale dei costi (*)	-	7,6% ogni anno	5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,8% prima dei costi e al 0,3% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 15 anni
Costi di ingresso	**Caricamento 1^ annualità**: 25,00% del premio annuo ricorrente relativo alla 1^ annualità al netto del premio della copertura caso morte (addizionale). **Caricamento annualità successive**: 3,25% dei premi annui ricorrenti relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte (addizionale). Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	**1,5%**
Costi di uscita	**Diritto Fisso di uscita**: 25 Euro. **Penali riscatto**: in funzione della durata pagamento premi. Se durata è compresa tra 10 e 14 anni le penali decrescono dall'8,00% al 2,00% del valore di riscatto. Se durata è compresa tra 15 e 20 anni le penali decrescono dall'8,00% all'1,00% del valore di riscatto.	**0,0%**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno. Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno, laddove il Fondo Interno la preveda.	**4,0%**
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	**0,0%**

Altre informazioni rilevanti

Si rimanda al sito della Società www.helvetia.it con riferimento alla pubblicazione delle performance passate del Fondo Interno e del relativo Benchmark laddove previsto.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 15 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 15 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Fondo Stabilità ARCA

1	**2**	3	4	5	6	7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale, in ragione della componente prevalentemente obbligazionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni)

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente prevalentemente obbligazionaria degli attivi del fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 20 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni **Esempio di investimento: € 1.000 all'anno.** **Premio assicurativo € 70,5** **Scenari di sopravvivenza**	**In caso di disinvestimento dopo 1 anno**	**In caso di disinvestimento dopo 8 anni**	**In caso di disinvestimento dopo 15 anni**
	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	- (-)	€ 5.750 (-7,38%)	€ 10.760 (-4,28%)
Sfavorevole	- (-)	€ 5.900 (-6,83%)	€ 12.380 (-2,44%)
Moderato	- (-)	€ 7.380 (-1,81%)	€ 14.710 (-0,24%)
Favorevole	- (-)	€ 7.940 (-0,15%)	€ 15.600 (0,49%)
Importo investito nel tempo	€ 1.000	€ 8.000	€ 15.000
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 14.730	€ 14.710	€ 14.880
Premio assicurativo preso nel tempo	€ 71	€ 564	€ 1.058

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra agosto 2016 e dicembre 2022.

Lo scenario moderato a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra novembre 2005 e novembre 2020.

Lo scenario favorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra dicembre 2002 e dicembre 2017.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è previso alcun rendimento garantito.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 8 anni	In caso di disinvestimento dopo 15 anni
Costi totali	-	€ 1.958	€ 4.155
Incidenza annuale dei costi (*)	-	6,0% ogni anno	3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,5% prima dei costi e al -0,2% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 15 anni
Costi di ingresso	**Caricamento 1^ annualità**: 25,00% del premio annuo ricorrente relativo alla 1^ annualità al netto del premio della copertura caso morte (addizionale). **Caricamento annualità successive**: 3,25% dei premi annui ricorrenti relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte (addizionale). Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	**1,5%**
Costi di uscita	**Diritto Fisso di uscita**: 25 Euro. **Penali riscatto**: in funzione della durata pagamento premi. Se durata è compresa tra 10 e 14 anni le penali decrescono dall'8,00% al 2,00% del valore di riscatto. Se durata è compresa tra 15 e 20 anni le penali decrescono dall'8,00% all'1,00% del valore di riscatto.	**0,0%**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno. Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno, laddove il Fondo Interno la preveda.	**2,2%**
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	**0,0%**

Altre informazioni rilevanti

Si rimanda al sito della Società www.helvetia.it con riferimento alla pubblicazione delle performance passate del Fondo Interno e del relativo Benchmark laddove previsto.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 15 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 15 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Fondo Sviluppo

1	2	**3**	4	5	6	7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di moderata crescita, in ragione della componente anche azionaria degli attivi del fondo, o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente anche azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa. Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo ESG (*Environmental, Social and Governance*). Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 20 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 15 anni **Esempio di investimento: € 1.000 all'anno.** **Premio assicurativo € 70,5**	**In caso di disinvestimento dopo 1 anno**	**In caso di disinvestimento dopo 8 anni**	**In caso di disinvestimento dopo 15 anni**
Scenari di sopravvivenza	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	- (-)	€ 4.460 (-13,17%)	€ 7.650 (-9,00%)
Sfavorevole	- (-)	€ 5.960 (-6,58%)	€ 12.680 (-2,13%)
Moderato	- (-)	€ 7.180 (-2,40%)	€ 14.590 (-0,35%)
Favorevole	- (-)	€ 8.540 (1,46%)	€ 15.810 (0,65%)
Importo investito nel tempo	€ 1.000	€ 8.000	€ 15.000
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 14.770	€ 14.500	€ 14.760
Premio assicurativo preso nel tempo	€ 71	€ 564	€ 1.058

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra aprile 2015 e dicembre 2022.

Lo scenario moderato a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra novembre 2005 e novembre 2020.

Lo scenario favorevole a 15 anni si è verificato per un investimento nel prodotto/parametro di riferimento idoneo tra gennaio 2003 e gennaio 2018.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è previso alcun rendimento garantito.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 8 anni	In caso di disinvestimento dopo 15 anni
Costi totali	-	€ 2.075	€ 4.851
Incidenza annuale dei costi (*)	-	6,4% ogni anno	4,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,1% prima dei costi e al -0,3% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 15 anni
Costi di ingresso	**Caricamento 1^ annualità**: 25,00% del premio annuo ricorrente relativo alla 1^ annualità al netto del premio della copertura caso morte (addizionale). **Caricamento annualità successive**: 3,25% dei premi annui ricorrenti relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte (addizionale). Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	**1,5%**
Costi di uscita	**Diritto Fisso di uscita**: 25 Euro. **Penali riscatto**: in funzione della durata pagamento premi. Se durata è compresa tra 10 e 14 anni le penali decrescono dall'8,00% al 2,00% del valore di riscatto. Se durata è compresa tra 15 e 20 anni le penali decrescono dall'8,00% all'1,00% del valore di riscatto.	**0,0%**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno. Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno, laddove il Fondo Interno la preveda.	**2,9%**
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	**0,0%**

Altre informazioni rilevanti

Si rimanda al sito della Società www.helvetia.it con riferimento alla pubblicazione delle performance passate del Fondo Interno e del relativo Benchmark laddove previsto.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari assicurativi di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE)

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Nome del prodotto:
Helvetia Multiattiva - Versione Accumulo - Fondo Sviluppo

Identificativo della persona giuridica
815600A960F3539DD239

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

●● ☐Sì

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:**

☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**

●○ ☑No

☐ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, presenterà al suo interno una quota minima del(lo)__di investimenti sostenibili;

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia del l'UE;

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ con un obiettivo sociale;

☑ promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**.

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nel processo di investimento.

Le principali caratteristiche sociali e ambientali promosse dal prodotto sono le seguenti:

- **Ambientali**: prevenzione del cambiamento climatico (in termini, ad esempio, di riduzione delle emissioni di carbonio, impronta di carbonio, vulnerabilità ai cambiamenti climatici); risorse naturali (in termini, ad esempio, di scarsità idrica, biodiversità e utilizzo del suolo); prevenzione dell'inquinamento e dei rifiuti (con riferimento alle emissioni tossiche e ai rifiuti, rifiuti di materiali e imballaggi, rifiuti elettronici); opportunità ambientali (nelle tecnologie pulite, nelle energie rinnovabili, nei green building).
- **Sociali**: capitale umano (gestione del lavoro, salute e sicurezza, sviluppo del capitale umano); responsabilità del prodotto (sicurezza e qualità del prodotto, sicurezza chimica, protezione finanziaria dei consumatori, privacy e sicurezza dei dati, investimento responsabile, rischi demografici e sanitari); opportunità sociali (accesso alla comunicazione, accesso ai finanziamenti, accesso all'assistenza sanitaria, opportunità nutrizionali e sanitarie); opposizione degli stakeholder (appalti controversi, relazioni con la comunità).

Inoltre, il prodotto promuove le caratteristiche ambientali e sociali escludendo qualsiasi investimento in società operanti in settori considerati non sostenibili dalla Compagnia, che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali.
Non è stato designato nessun benchmark con l'obiettivo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse è misurato dai seguenti indicatori di sostenibilità:

- l'assenza di investimenti in attività considerate non sostenibili a seguito dell'applicazione dei criteri di esclusione. Il Gestore si impegna ad evitare investimenti in società operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possano comportare significativi rischi ambientali e sociali.

- vengono presi in considerazione i punteggi ambientali, sociali e di governance di ciascun investimento, in termini di rating. Il rating sui pillar E, S e G è calcolato utilizzando i dati e la metodologia di MSCI ESG Research.
- considerazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (i "PAI").

Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione dettagliata:

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☑ Sì

☐ No

Sebbene tutti i PAI obbligatori siano calcolati e monitorati, la Compagnia prioritizza un sottoinsieme specifico di PAI, che può aumentare nel tempo.
Data la disponibilità ancora limitata di dati affidabili su molti PAI, l'elevata variabilità dei dati sui PAI a livello settoriale e geografico, nonché la loro natura retrospettiva, non viene fissata alcuna soglia o limite rigoroso.

Criteri di esclusione vengono applicati ad un sottoinsieme di PAI.
In particolare:
PAI 4 - Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico.

PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari coinvolti in controversie ESG molto severe.

PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine anti uomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine anti uomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di

queste armi controverse per le sue decisioni di investimento.

PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali - In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post - negoziazione per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altri controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Le informazioni relative ai PAI sui fattori di sostenibilità saranno disponibili nella relazione annuale del prodotto.

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Oltre alla tradizionale analisi finanziaria, le seguenti attività, incentrate sulle caratteristiche ambientali e sociali, sono parte integrante del processo di investimento:

Integrazione ESG

I punteggi ambientali, sociali e di governance di ogni singolo investimento diretto (ad esempio titoli azionari e obbligazionari) sono considerati insieme ai tradizionali criteri di analisi e valutazione, a livello di singolo strumento.

Questo obiettivo è raggiunto da un'ottimizzazione che consiste principalmente nell'evitare e/o ridurre le posizioni con i punteggi ESG più bassi, preferendo le società con punteggi ESG più alti.

Lista di esclusione

Non sono consentiti investimenti in società operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali (quali armi controverse e carbone termico) quando la quota di fatturato derivante da tali attività e superiore ad una determinata soglia.

Presa in considerazione dei PAI

L'impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità viene mitigato concentrandosi su uno specifico sottoinsieme di PAI. Maggiori dettagli sono riportati all'interno della domanda «Questo prodotto finanziario prende in considereazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?»

Con riferimento agli investimenti effettuati in strumenti finanziari che si classificano come fondi o ETF, il concetto di promozione di caratteristiche ambientali e sociali è applicato a livello aggregato di fondo ed impostato in modo tale da privilegiare prodotti classificati ex art. 8/9 SFDR di asset manager terzi che hanno adottato una politica di sostenibilità in linea a quella definita dalla Compagnia.

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Integrazione ESG

- Gli investimenti diretti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promossi dal prodotto sono quelli con un rating specifico minimo pari o superiore a "BB" (considerando il seguente ordine crescente: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA) sul pillar "Environmental" e "Social". Il rating è calcolato utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Lista di esclusione

- Il prodotto rispetta determinati criteri di esclusione per i quali non sono ammessi investimenti diretti in imprese operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali oltre una certa soglia.

Nello specifico la Compagnia esclude i titoli di emittenti societari che:

- sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine antiuomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le sue decisioni di investimento;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di

carbone termico;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dalle sabbie bituminose
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dal settore delle armi nucleari
- sono coinvolti in controversie ESG molto severe
- sono produttori di tabacco

Tutte le esclusioni sono monitorate nell'ambito di un controllo mensile della conformità degli investimenti.

In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post-negoziazione per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altre controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti (OICR ed ETF), l'allineamento alle caratteristiche ambientali e sociali viene verificato attraverso la classificazione ex art. 8/9 SFDR, a patto che tale classificazione sia data da un Asset Manager a seguito di un'adeguata Due Diligence effettuata sul criterio di assegnazione di tale caratteristica.

Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?

Il Comparto non si impegna a ridurre il proprio universo di investimento di una percentuale minima prima dell'applicazione della propria strategia di investimento.

Le prassi di **buona governance** comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?

La valutazione delle pratiche di buona governance è un pilastro centrale del processo di investimento adottato dalla Compagnia e consiste nel garantire che la governance di ciascuna società beneficiaria dell'investimento diretto sia basata su regole di condotta allineate alle best practices internazionali e ispirate alla presa in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate.

La Compagnia applica un elemento vincolante, costituito da un punteggio pari o superiore a "BB" per il pilastro di Governance delle società partecipate (considerando la seguente scala: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA). Sono inoltre escluse dal perimetro le imprese beneficiarie di investimenti contrassegnati con una red flag per i quali, dalla valutazione del coinvolgimento diretto negli impatti negativi più gravi, risulta che questi non siano ancora stati mitigati con soddisfazione di tutti gli stakeholders coinvolti di investimento. Entrambe le valutazioni sono calcolate utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

In conformità con l'elemento vincolante della strategia di investimento adottata al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e sociali, la quota minima di investimenti allineata alle caratteristiche ambientali e sociali (#1 Allineata alle caratteristiche A/S) deve essere almeno il 70% del portafoglio. La quota residua di investimenti che non sono inclusi negli investimenti per promuovere le caratteristiche ambientali o sociali o negli investimenti sostenibili (#2 Altro) dovrebbe essere limitata a:

- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria ai fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o al fine di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali; e
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti.
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.

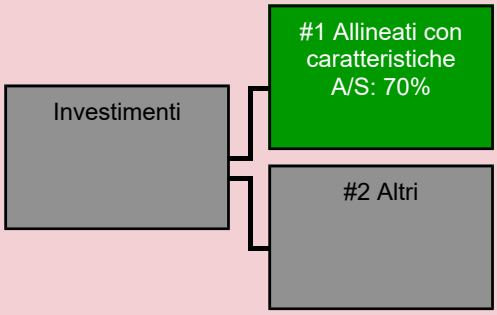

#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario effettuati per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, ne sono considerati investimenti sostenibili.

In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Nonostante il prodotto possa utilizzare i derivati a fini di copertura, gli stessi non sono utilizzati per promuovere caratteristiche ambientali o sociali.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla Tassonomia dell'UE?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*

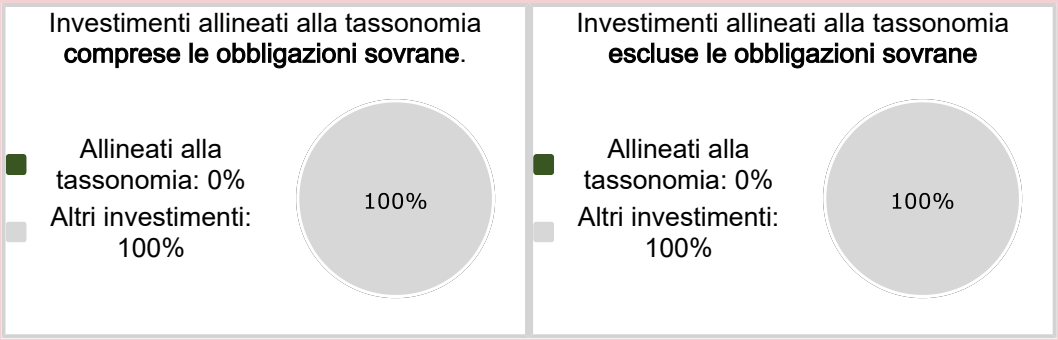

**Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.*

Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

Il prodotto non si impegna ad investire in attività transitorie ed abilitanti.

Gli investimenti sostenibili non allineati con la tassonomia Europea sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 2 17 del Regolamento 2019/2088.

Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi sociali, ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento

2019/2088.

Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

La quota di investimenti non destinati alla promozione di caratteristiche ambientali o sociali, o non classificati come investimenti sostenibili (#2 Altro) è limitata a:

- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria oi fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o ai fini di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e sociali;
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti;
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S.

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non è stato designato nessun benchmark specifico realizzato al fine di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali del prodotto.

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetta le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- *In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

- *In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

- *In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

- *Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web: https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/business/risparmio-e-investimento/helvetia-multiattiva-versione-accumulo.html

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari assicurativi di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE)

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Nome del prodotto:
Helvetia Multiattiva - Versione Accumulo - Fondo Opportunità

Identificativo della persona giuridica
815600A960F3539DD239

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

●● ☐Sì

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:**

☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**

●○ ☑No

☐ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, presenterà al suo interno una quota minima del(lo)__di investimenti sostenibili;

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia del l'UE;

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

☐ con un obiettivo sociale;

☑ promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**.

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nel processo di investimento.

Le principali caratteristiche sociali e ambientali promosse dal prodotto sono le seguenti:

- **Ambientali**: prevenzione del cambiamento climatico (in termini, ad esempio, di riduzione delle emissioni di carbonio, impronta di carbonio, vulnerabilità ai cambiamenti climatici); risorse naturali (in termini, ad esempio, di scarsità idrica, biodiversità e utilizzo del suolo); prevenzione dell'inquinamento e dei rifiuti (con riferimento alle emissioni tossiche e ai rifiuti, rifiuti di materiali e imballaggi, rifiuti elettronici); opportunità ambientali (nelle tecnologie pulite, nelle energie rinnovabili, nei green building).
- **Sociali**: capitale umano (gestione del lavoro, salute e sicurezza, sviluppo del capitale umano); responsabilità del prodotto (sicurezza e qualità del prodotto, sicurezza chimica, protezione finanziaria dei consumatori, privacy e sicurezza dei dati, investimento responsabile, rischi demografici e sanitari); opportunità sociali (accesso alla comunicazione, accesso ai finanziamenti, accesso all'assistenza sanitaria, opportunità nutrizionali e sanitarie); opposizione degli stakeholder (appalti controversi, relazioni con la comunità).

Inoltre, il prodotto promuove le caratteristiche ambientali e sociali escludendo qualsiasi investimento in società operanti in settori considerati non sostenibili dalla Compagnia, che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali.
Non è stato designato nessun benchmark con l'obiettivo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse è misurato dai seguenti indicatori di sostenibilità:

- l'assenza di investimenti in attività considerate non sostenibili a seguito dell'applicazione dei criteri di esclusione. Il Gestore si impegna ad evitare investimenti in società operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possano comportare significativi rischi ambientali e sociali.

- vengono presi in considerazione i punteggi ambientali, sociali e di governance di ciascun investimento, in termini di rating. Il rating sui pillar E, S e G è calcolato utilizzando i dati e la metodologia di MSCI ESG Research.
- considerazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (i "PAI").

Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione dettagliata:

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☑ Sì

☐ No

Sebbene tutti i PAI obbligatori siano calcolati e monitorati, la Compagnia prioritizza un sottoinsieme specifico di PAI, che può aumentare nel tempo.
Data la disponibilità ancora limitata di dati affidabili su molti PAI, l'elevata variabilità dei dati sui PAI a livello settoriale e geografico, nonché la loro natura retrospettiva, non viene fissata alcuna soglia o limite rigoroso.

Criteri di esclusione vengono applicati ad un sottoinsieme di PAI.
In particolare:
PAI 4 - Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico.

PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari coinvolti in controversie ESG molto severe.

PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine anti uomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine anti uomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di

queste armi controverse per le sue decisioni di investimento.

PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali - In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post - negoziazione per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altri controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Le informazioni relative ai PAI sui fattori di sostenibilità saranno disponibili nella relazione annuale del prodotto.

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Oltre alla tradizionale analisi finanziaria, le seguenti attività, incentrate sulle caratteristiche ambientali e sociali, sono parte integrante del processo di investimento:

Integrazione ESG

I punteggi ambientali, sociali e di governance di ogni singolo investimento diretto (ad esempio titoli azionari e obbligazionari) sono considerati insieme ai tradizionali criteri di analisi e valutazione, a livello di singolo strumento.

Questo obiettivo è raggiunto da un'ottimizzazione che consiste principalmente nell'evitare e/o ridurre le posizioni con i punteggi ESG più bassi, preferendo le società con punteggi ESG più alti.

Lista di esclusione

Non sono consentiti investimenti in società operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali (quali armi controverse e carbone termico) quando la quota di fatturato derivante da tali attività e superiore ad una determinata soglia.

Presa in considerazione dei PAI

L'impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità viene mitigato concentrandosi su uno specifico sottoinsieme di PAI. Maggiori dettagli sono riportati all'interno della domanda «Questo prodotto finanziario prende in considereazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?»

Con riferimento agli investimenti effettuati in strumenti finanziari che si classificano come fondi o ETF, il concetto di promozione di caratteristiche ambientali e sociali è applicato a livello aggregato di fondo ed impostato in modo tale da privilegiare prodotti classificati ex art. 8/9 SFDR di asset manager terzi che hanno adottato una politica di sostenibilità in linea a quella definita dalla Compagnia.

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Integrazione ESG

- Gli investimenti diretti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promossi dal prodotto sono quelli con un rating specifico minimo pari o superiore a "BB" (considerando il seguente ordine crescente: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA) sul pillar "Environmental" e "Social". Il rating è calcolato utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Lista di esclusione

- Il prodotto rispetta determinati criteri di esclusione per i quali non sono ammessi investimenti diretti in imprese operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali oltre una certa soglia.

Nello specifico la Compagnia esclude i titoli di emittenti societari che:

- sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine antiuomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le sue decisioni di investimento;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di

carbone termico;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dalle sabbie bituminose
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dal settore delle armi nucleari
- sono coinvolti in controversie ESG molto severe
- sono produttori di tabacco

Tutte le esclusioni sono monitorate nell'ambito di un controllo mensile della conformità degli investimenti.

In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post-negoziazione per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altre controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti (OICR ed ETF), l'allineamento alle caratteristiche ambientali e sociali viene verificato attraverso la classificazione ex art. 8/9 SFDR, a patto che tale classificazione sia data da un Asset Manager a seguito di un'adeguata Due Diligence effettuata sul criterio di assegnazione di tale caratteristica.

Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?

Il Comparto non si impegna a ridurre il proprio universo di investimento di una percentuale minima prima dell'applicazione della propria strategia di investimento.

Le prassi di **buona governance** comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?

La valutazione delle pratiche di buona governance è un pilastro centrale del processo di investimento adottato dalla Compagnia e consiste nel garantire che la governance di ciascuna società beneficiaria dell'investimento diretto sia basata su regole di condotta allineate alle best practices internazionali e ispirate alla presa in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate.

La Compagnia applica un elemento vincolante, costituito da un punteggio pari o superiore a "BB" per il pilastro di Governance delle società partecipate (considerando la seguente scala: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA). Sono inoltre escluse dal perimetro le imprese beneficiarie di investimenti contrassegnati con una red flag per i quali, dalla valutazione del coinvolgimento diretto negli impatti negativi più gravi, risulta che questi non siano ancora stati mitigati con soddisfazione di tutti gli stakeholders coinvolti di investimento. Entrambe le valutazioni sono calcolate utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

In conformità con l'elemento vincolante della strategia di investimento adottata al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e sociali, la quota minima di investimenti allineata alle caratteristiche ambientali e sociali (#1 Allineata alle caratteristiche A/S) deve essere almeno il 70% del portafoglio. La quota residua di investimenti che non sono inclusi negli investimenti per promuovere le caratteristiche ambientali o sociali o negli investimenti sostenibili (#2 Altro) dovrebbe essere limitata a:

- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria ai fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o al fine di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali; e
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti.
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.

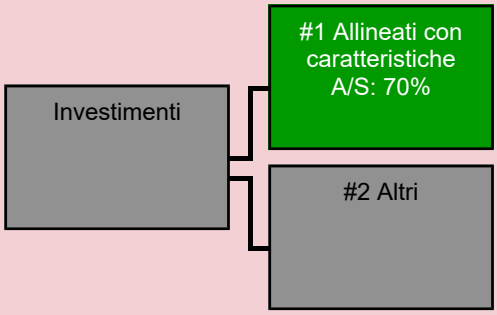

#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario effettuati per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, ne sono considerati investimenti sostenibili.

In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Nonostante il prodotto possa utilizzare i derivati a fini di copertura, gli stessi non sono utilizzati per promuovere caratteristiche ambientali o sociali.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla Tassonomia dell'UE?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*

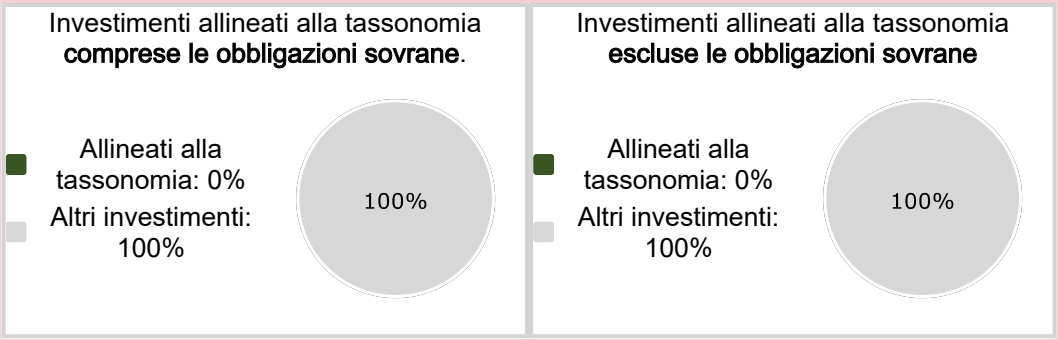

**Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.*

Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

Il prodotto non si impegna ad investire in attività transitorie ed abilitanti.

Gli investimenti sostenibili non allineati con la tassonomia Europea sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 2 17 del Regolamento 2019/2088.

Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi sociali, ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento

2019/2088.

Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

La quota di investimenti non destinati alla promozione di caratteristiche ambientali o sociali, o non classificati come investimenti sostenibili (#2 Altro) è limitata a:

- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria oi fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o ai fini di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e sociali;
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti;
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S.

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non è stato designato nessun benchmark specifico realizzato al fine di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali del prodotto.

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetta le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- *In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

- *In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento con la metodologia dell'indice?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

- *In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

- *Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?*

  Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web: https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/business/risparmio-e-investimento/helvetia-multiattiva-versione-accumulo.html

Assicurazione Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP)

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Helvetia Multiattiva - Versione Accumulo
Contratto multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento: 02 Gennaio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: www.helvetia.it; e-mail: direzione.vita@helvetia.it; PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: www.helvetia.it, e-mail: direzione.vita@helvetia.it, PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it. La Società è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Società, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 251.872.472,42 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 200.977.892,83 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Società (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2021.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2021
Solvency Capital Requirement (SCR)	160.379.725
Minimum Capital Requirement (MCR)	72.170.876
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	294.337.557
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	259.247.523
Solvency Capital Ratio*	183,5%

* Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Società ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?

Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo le cui prestazioni sono costituite mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente:

- in uno o più dei 3 Fondi Interni resi disponibili sul contratto (Fondo Stabilità "ARCA", Fondo Sviluppo, Fondo Opportunità), dando luogo al cosiddetto **Capitale della Componente Unit Linked**, nonché
- nella Gestione Separata (Remunera più), interna alla Società, dando luogo al cosiddetto **Capitale della Componente Gestione Separata**;

sulla base delle percentuali di allocazione scelte dal Contraente in fase di sottoscrizione della polizza.

Si precisa che ai fini del presente contratto, le prestazioni derivanti dal pagamento dei premi annui ricorrenti costituiscono il "**Capitale di Accumulo**", mentre quelle derivanti dal versamento di eventuali premi aggiuntivi costituiscono il "**Capitale Aggiuntivo**".
Inoltre la Componente Gestione Separata dei suddetti Capitali di Accumulo e Aggiuntivo, trascorsi 3 mesi dalla scadenza del piano di versamento dei premi annui ricorrenti prescelto dal Contraente (di seguito piano dei versamenti), sarà soggetta a trasferimento automatico e gratuito nella Componente Unit Linked, coerentemente con l'allocazione esistente a tale data

nella Componente Unit Linked stessa (cosiddetta **Conversione**). A seguito di tale operazione non sarà più possibile investire nella Componente Gestione Separata e verrà determinato un unico capitale assicurato Unit Linked.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

✓ **Prestazione in caso di decesso**

Anteriormente alla Conversione
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, del capitale assicurato, pari alla somma del:

1. **Capitale di Accumulo** dato:
   - dal Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione. Il suddetto Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, sulla base della seguente tabella:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	% maggiorazione
Da 18 fino a 60	1,00%
Da 61 fino a 80	0,50%
Oltre 80 anni	0,10%

   - dal Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato;
2. del capitale assicurato della **Garanzia Addizionale** prevista dal contratto – riconosciuta a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi previsti dal piano dei versamenti – di importo inizialmente pari al cumulo dei premi del piano (**con un massimo di 50.000,00 Euro**) e decrescente nel corso del tempo per un importo pari al premio annuo ricorrente previsto dal piano stesso, fino ad annullarsi alla scadenza di quest'ultimo;
3. dell'eventuale **Capitale Aggiuntivo** dato:
   - dal Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione. Il suddetto Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, sulla base della tabella riportata al precedente punto a);
   - dal Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato.

Successivamente alla Conversione
In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede la liquidazione – ai Beneficiari designati – di un importo pari al capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione prevista. Il suddetto Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando una “maggiorazione in caso di decesso” determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, sulla base della tabella riportata al precedente punto 1).

In entrambi i casi sopra indicati, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione prevista o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;

È inoltre prevista la possibilità di investire i premi o una loro componente su un quarto Fondo Interno - di servizio - denominato Fondo Conservativo, nel quale è possibile accedere esclusivamente nei seguenti casi:

- in occasione del superamento del "livello di barriera" prevista dall'opzione Salvaguardia, di seguito descritta;
- per il tramite di un'operazione di switch volontario, effettuabile trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, come sotto riportato.

Opzioni contrattuali: il contratto prevede la possibilità di selezionare le seguenti opzioni denominate: Salvaguardia, Decumulo e Rendita.

Salvaguardia
L'opzione di Salvaguardia prevede lo *switch* automatico sul Fondo Conservativo delle quote del/i Fondo/i Interno/i assegnate al contratto qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione settimanale delle quote, **il capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore ad una percentuale dell'80% (cosiddetto livello di barriera) del capitale stesso**, quale determinato al momento dell'attivazione dell'opzione.
Lo switch automatico si attiva, pertanto, quando il capitale della Componente Unit Linked, nel suo complesso, registri una perdita pari o superiore al **20%** rispetto al valore del capitale stesso determinato al momento della richiesta di attivazione dell'opzione di Salvaguardia.
L’operazione avviene attraverso la prenotazione automatica di uno switch sul Fondo Conservativo della totalità delle quote dell'altro/degli altri Fondo/i Interno/i assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella in cui è stata rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto dal Contraente.
È pertanto probabile che per effetto della valorizzazione dell'operazione di switch in data successiva alla rilevazione dell'infrazione del livello di barriera prescelto, il controvalore delle quote del/i Fondo/i Interno/i assegnate al contratto possa risultare talvolta inferiore o superiore al controvalore delle quote che ha determinato la violazione del livello di barriera prescelto.

L'opzione di Salvaguardia può essere attivata alla sottoscrizione del contratto o successivamente, fatto salvo il caso in cui il capitale della Componente Unit Linked è totalmente investito nel Fondo Conservativo per effetto di switch precedentemente disposti dal Contraente.
L'opzione può essere disattivata in qualsiasi momento, così come può esserne richiesta la successiva riattivazione.
Successivamente al verificarsi delle condizioni che determinano l'attuazione dell'operazione di switch prevista dall'opzione di Salvaguardia, il Contraente può scegliere una nuova combinazione tra i Fondi Interni e può richiedere il ripristino dell'opzione.

In caso di versamenti di premi aggiuntivi, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale switch sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione ed aumentato dell'importo dei versamenti di premi aggiuntivi destinati alla costituzione del Capitale Aggiuntivo della Componente Unit Linked, al netto dei rispettivi costi. Nel caso in cui il Contraente effettui un versamento di un premio aggiuntivo nella settimana in cui viene rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto, tale versamento verrà automaticamente reindirizzato nel Fondo Conservativo.

In caso di riscatto parziale, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale switch sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera prescelto (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione e diminuito dell'importo del riscatto parziale lordo relativo al Capitale della Componente Unit Linked.

Decumulo
Il Contraente può chiedere, successivamente alla Conversione, che l'intero capitale assicurato venga liquidato sotto forma di riscatti parziali programmati tutti di uguale importo (c.d. Decumulo), stabiliti all'atto della richiesta di attivazione dell'opzione da parte del Contraente stesso.
L'opzione di Decumulo potrà essere richiesta purché l'importo di ciascun riscatto parziale programmato non sia inferiore ad **Euro 500,00**, indipendentemente dal frazionamento di pagamento prescelto (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile).
L'opzione di Decumulo dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del relativo modulo di richiesta reso disponibile dalla Società ed inviato alla stessa entro 30 giorni dalla data di Conversione.
Il primo riscatto parziale programmato verrà liquidato decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte della Società della richiesta di attivazione dell'opzione di Decumulo: i successivi riscatti parziali programmati seguiranno la frequenza di pagamento indicata dal Contraente nella suddetta richiesta e fino ad esaurimento del capitale assicurato.
Nel corso del piano di Decumulo, il capitale assicurato – determinato al netto dei riscatti parziali programmati progressivamente liquidati – **è soggetto al rischio finanziario connesso ai contratti Unit Linked, ne consegue che alla fine del piano di Decumulo verrà liquidato un ultimo riscatto parziale programmato il cui importo potrebbe essere inferiore a quello richiesto all'atto dell'attivazione dell'opzione.**
Nel corso della durata del piano di Decumulo non sono consentiti ulteriori riscatti parziali oltre a quelli derivanti dall'opzione stessa né è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, fermo restante la possibilità di richiedere il riscatto totale del contratto.
È prevista la possibilità, in qualsiasi momento, di interrompere il piano di riscatti parziali programmati, fermo restando che una volta disattivato non sarà più possibile riattivarlo.
Resta inteso che durante il Decumulo, per la parte di capitale residuo sarà comunque possibile effettuare operazioni di switch tra i Fondi Interni disponibili.

Rendita
Successivamente al termine del pagamento del piano dei versamenti, entro 30 giorni antecedenti la data di Conversione, il Contraente può richiedere la trasformazione del valore di riscatto totale del contratto in una rendita annua rivalutabile che potrà assumere una delle seguenti forme:
- vitalizia rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita;
- rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato.

L'opzione è attivabile a condizione che:
- il valore iniziale della rendita annua non risulti inferiore ad Euro 1.500,00 lordi;
- l'Assicurato, al momento della richiesta di conversione, abbia un'età almeno pari a 50 anni computabili;
- siano stati versati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti.

L'opzione di conversione dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del relativo modulo di richiesta reso disponibile dalla Società ed inviato alla stessa.
La periodicità di pagamento della rendita sarà scelta dal Contraente tra annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile e la stessa verrà liquidata in rate posticipate in funzione della periodicità prescelta.
Si precisa infine che la rendita non è riscattabile durante il suo godimento.
Le modalità di conversione e di rivalutazione della rendita saranno quelle in vigore presso la Società al momento della richiesta. La Società, pertanto, comunicherà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di possibile esercizio dell'opzione sopra riportata, le informazioni relative alle modalità di conversione ed alle condizioni economiche che risulteranno in vigore a tale epoca per le suddette opzioni.
In caso di conferma di conversione in rendita, la Società si impegna inoltre a trasmettere il relativo Set Informativo.

Operazioni di switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit Linked
Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere di trasferire l'intero o una parte del capitale espresso in quote, dai Fondi Interni prescelti sugli stessi Fondi – in caso di riproporzionamento del Capitale – o dal Fondo/i prescelti sull'altro/sugli altri Fondi Interni diversi da quello/da quelli scelti in precedenza, a condizione che a seguito

di tale operazione su ciascun Fondo Interno vi sia una giacenza minima pari ad almeno il 10% del controvalore complessivo del contratto, oppure la giacenza sia nulla.

Si precisa che, in seguito all'operazione di switch, i successivi premi annui ricorrenti previsti dal piano dei versamenti e gli eventuali premi aggiuntivi, destinati al Capitale della Componente Unit Linked, verranno investiti secondo la nuova allocazione determinata dal Contraente con l'operazione di switch stessa.

La richiesta deve essere effettuata in forma scritta ed inviata direttamente alla Società a mezzo di lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 – Milano.

Operazioni di riallocazione di Capitali tra le due Componenti
Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti, fatta salva la Conversione.

Sul sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it è possibile consultare:
- il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù – Prodotti dedicate alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Remunera più (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/remunera-piu.html);
- i Regolamenti dei Fondi Interni, cliccando da Menù – Prodotti dedicate alle Agenzie e Broker – Fondi e Gestioni – Certificazione Fondi Interni (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alle-agenzie-e-broker/quotazioni-e-rendimenti/certificazione-fondi-interni.html).

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono previste garanzie escluse dalla copertura assicurativa.

Ci sono limiti di copertura?

! **Esclusioni relative alla prestazione in caso di decesso**
È escluso dall'oggetto della copertura assicurativa il decesso causato da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
- patologie derivanti da abuso d'alcool;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci e sostanze psicotrope.

È inoltre escluso dalla prestazione in caso di decesso, salvo diversa valutazione della Società da effettuarsi prima della conclusione del contratto ed attestata da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice, a fronte dell'applicazione di uno specifico sovrappremio, il decesso causato da:
- pratica delle seguenti professioni: trapezista; stuntman; minatore; cavaiolo; operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, entri in contatto con prodotti e/o sostanze pericolose (esplodenti, corrosive, infiammabili, tossiche, nocive); operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, risulti esposto a radiazioni di qualunque genere; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; addetto delle forze armate, se impiegato in missioni all'estero;
- pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere.

In tutti i casi sopra descritti, ad eccezione del caso di decesso dell'Assicurato causato da dolo del Contraente e/o dei Beneficiari, la Società si impegna a corrispondere, al Beneficiario, una prestazione pari alla somma dei premi versati al netto dei rispettivi costi di caricamento.
Nessuna prestazione è invece dovuta se l'Assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal contratto.

! **Limiti relativi alla Garanzia Addizionale**
L'importo massimo del capitale assicurato supplementare è in ogni caso pari a **50.000,00 Euro**.

! **Periodi di carenza relativi alla Garanzia Addizionale in caso di Polizze senza sottoposizione a visita medica**
! **Clausola di carenza generale**
Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto e quest'ultimo sia in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato non sarà pagato ed al suo posto verrà corrisposto un importo pari alla somma dei premi versati, al netto dei rispettivi costi e della quota di premio relativo al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
La Società non applicherà entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la prestazione in caso di decesso dovuta sarà pari al capitale assicurato indicato in polizza, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporale obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza.

Inoltre qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto ad infezione da HIV, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato ed al suo posto verrà corrisposto un importo pari alla somma dei premi incassati, al netto dei costi previsti e della quota di premio relativo al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto (nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di decesso).

! **Clausola di carenza ridotta** (per il caso in cui l'Assicurato fornisca alla Società test HIV con esito negativo)
Vale quanto indicato al precedente punto "Clausola di carenza generale", ad eccezione dell'ultimo capoverso che viene omesso.

! **Periodi di carenza relativi alla Garanzia Addizionale in caso di Polizze con sottoposizione a visita medica**

! **Clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV** (per il caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma non abbia fornito alla Società test HIV con esito negativo).
Considerato che l'Assicurato non ha fornito alla Società test HIV con esito negativo, rimane convenuto che qualora il decesso dello stesso avvenga entro i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto ad infezione da HIV, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non sarà pagata ed al suo posto verrà corrisposto un importo pari alla somma dei premi versati al netto dei rispettivi costi di caricamento (nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di decesso).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	**Denuncia:** essendo previsto apposito modulo prestampato denominato "Richiesta di pagamento", contenente l'elenco dei documenti da consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda a tale Modulo inserito nella sezione "Modulistica" delle Condizioni contrattuali. In ogni caso il Contraente e/o gli aventi diritto hanno la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera) deve essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
	Erogazione della prestazione: verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Società esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso l'intermediario interessato, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	**Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte, complete e veritiere. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate.** **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione.** **Inoltre il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.**

Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto prevede il pagamento di una serie di **premi annui ricorrenti** da corrispondere nel corso del piano dei versamenti scelto liberamente dal Contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, **tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 20 anni**. È data, inoltre, la possibilità al Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi. L'importo dei premi annui ricorrenti non può essere inferiore a **600,00 Euro** o superiore a **15.000,00 Euro** ed una volta prescelto, non potrà essere né diminuito né aumentato. Una parte di tale premio è destinata alla copertura caso morte prevista dalla Garanzia Addizionale.

	I premi annui ricorrenti devono essere versati dal Contraente in via anticipata ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza e per tutta la durata del piano dei versamenti. In alternativa alla soluzione annua, i suddetti premi possono essere pagati anche con periodicità semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile, senza applicazione di interessi di frazionamento. Il Contraente può corrispondere **premi aggiuntivi**, di importo minimo pari a **500,00 Euro** e comunque non superiore a **15.000,00 Euro** per ciascuna annualità del piano dei versamenti, a condizione che il contratto sia al corrente con il piano dei versamenti stesso e che sia trascorso **almeno 1 mese** dalla data di decorrenza del contratto. **In ogni caso, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi**. Si precisa inoltre che, **i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata** (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.** I premi annui ricorrenti e gli eventuali premi aggiuntivi saranno investiti secondo le percentuali di ripartizione tra Componente Gestione Separata e Componente Unit Linked stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto, tenendo in considerazione eventuali operazioni di switch tra Fondi Interni effettuate successivamente. Nella scelta delle suddette percentuali, il Contraente dovrà tenere conto dei seguenti limiti di investimento tra Componenti previsti: ▪ massimo 50% nella gestione separata; ▪ minimo 10% nel/i Fondo/i Interni. In ogni caso, con riferimento ai soli premi aggiuntivi eventualmente corrisposti dopo la Conversione, il Contraente potrà esprimere indicazioni circa le relative modalità di investimento, fermo il suddetto limite di investimento previsto per i Fondi Interni. Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito dei costi di ingresso di cui alla successiva sezione “Quali costi devo sostenere?". L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel/i Fondo/i Interno/i scelto/i. Per ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente, il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al medesimo Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione. Il pagamento dei premi (annui ricorrenti ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: ▪ assegno non trasferibile intestato all'Intermediario; ▪ bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario; ▪ bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario; ▪ carta di debito presso l'Intermediario; ▪ carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile; **fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.** A richiesta del Contraente, i premi annui successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite SEPA Direct Debit Finanziario, attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società fermo restando che, nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile, il SEPA Direct Debit Finanziario sarà attivo a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta presso la Società. Con modalità di pagamento SEPA Direct Debit Finanziario, ad ogni incasso di premio annuo ricorrente saranno applicati 2 Euro. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT83N0344001611000000111900 e BIC BDBDIT22 (per i contratti distribuiti da Broker): ▪ per importi di premio superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); ▪ in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l’eventuale CUP, il nome del prodotto). **È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

Rimborso	Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?". Inoltre in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Società liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.
Sconti	La Società può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Nell'ambito di Helvetia Multiattiva - Versione Accumulo occorre distinguere fra: ▪ durata del contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa – che è a vita intera e quindi coincide con la vita dell'Assicurato; ▪ durata del piano dei versamenti – intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui ricorrenti; ▪ durata della copertura assicurativa addizionale per il caso di morte pari alla durata del piano dei versamenti. Il presente contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede al pagamento della prima rata di premio. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, che corrisponderà alla più recente tra la data di pagamento della prima rata di premio e la data di emissione della polizza. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo. La Società, a seguito della sottoscrizione della polizza e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, invia a quest'ultimo, unitamente al documento di polizza, la "Lettera di conferma e conversione in quote", che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il contratto non prevede la revoca.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta inviata direttamente alla Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 15,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del/dei Fondo/i Interni attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento.**
Risoluzione	Nel caso in cui nel corso del contratto il Contraente sospenda il versamento dei premi annui ricorrenti costituenti il Capitale di Accumulo in data antecedente il termine del piano dei versamenti, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del primo premio arretrato, si verificano effetti differenti. In particolare: ▪ **qualora siano state interamente pagate almeno 3 annualità di premio,** il contratto rimane in vigore, libero dal versamento di ulteriori premi, per un Capitale di Accumulo definito alla successiva sezione "Sono previsti riscatti e riduzioni?" – "Valori di riscatto e riduzione"; ▪ **qualora non siano state interamente pagate almeno 3 annualità intere di premio,** la sospensione del pagamento dei premi determina, decorsi inutilmente i termini di riattivazione, l'acquisizione da parte della Società dei premi annui ricorrenti versati. In tal caso: ▪ se non sono stati versati premi aggiuntivi, il contratto si intende risolto; ▪ se sono stati versati premi aggiuntivi, il contratto resterà in vigore esclusivamente con riferimento al Capitale Aggiuntivo. **In entrambi i casi sopra riportati, cesseranno gli effetti della Garanzia Addizionale, mentre come indicato nessun impatto è invece previsto con riferimento al Capitale Aggiuntivo costituito a fronte del versamento di eventuali premi aggiuntivi.**

Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI □ NO

Valore di riscatto e di riduzione	**Riscatto** Il contratto matura il diritto al riscatto totale a patto che siano state interamente corrisposte **almeno 3 annualità intere di premio** previste dal piano dei versamenti e purché l'Assicurato sia in vita.

	Il Contraente può riscattare totalmente il proprio contratto mediante richiesta inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, corredata da tutta la documentazione prevista. Il valore di **riscatto totale** del contratto è pari alla somma del: **1. Capitale di Accumulo** dato: ▪ dal Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione. ▪ dal Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data della richiesta di riscatto; **2. dell'eventuale Capitale Aggiuntivo dato:** ▪ dal Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto determinato sulla base del valore unitario delle quote quale rilevato alla data di valorizzazione; ▪ dal Capitale della Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data della richiesta di riscatto. Il valore come sopra determinato viene diminuito di un costo in percentuale del valore stesso, che decresce in funzione delle annualità di premio interamente versate e a seconda della durata del piano dei versamenti scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione, di cui alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". Per i riscatti richiesti successivamente alla riduzione di seguito descritta, non è prevista l'applicazione delle suddette penali. Resta inteso che, successivamente alla data di Conversione, il valore di riscatto totale sarà pari alla somma del controvalore delle quote del/i Fondo/i Interni collegati al contratto alla data di valorizzazione come sopra definita. Ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il valore di riscatto come sopra determinato viene sempre diminuito di un costo fisso pari a 25,00 Euro. Per i dettagli sulla garanzia prestata in caso di riscatto si rimanda alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.** Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza il Contraente può richiedere il **riscatto parziale** del contratto. Il valore di **riscatto parziale** è ammesso limitatamente al Capitale Aggiuntivo versato sul contratto e viene determinato con le stesse modalità del riscatto totale, ivi **inclusa l'applicazione delle penali e del costo fisso**, fermo restando che: ▪ l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro; ▪ il valore residuo complessivo del Capitale Aggiuntivo non può essere inferiore a 1.000,00 Euro. In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo. **Esiste la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.** **Riduzione** Con riferimento al Capitale di Accumulo, qualora si sospenda il versamento dei premi annui ricorrenti in data antecedente il termine del piano dei versamenti, avendo però pagato interamente almeno 3 annualità di premio, lo stesso si riduce e, nell'ambito della riduzione, non sarà possibile effettuare versamenti di premi aggiuntivi. Il valore di riduzione è pari al Capitale di Accumulo in vigore alla data di riduzione, moltiplicato per le medesime percentuali di riduzione applicate per le operazioni di riscatto, di cui alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". Tali penali decrescono in funzione delle annualità di premio interamente versate e a seconda della durata del piano dei versamenti. La riduzione avviene allo scadere del 30° giorno dal mancato pagamento del primo premio arretrato. Il Capitale Aggiuntivo non è soggetto a riduzione. **Riattivazione** Il Contraente, a condizione che non sia ancora avvenuta la Conversione, può riattivare il contratto entro 1 anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, a condizione che l'Assicurato sia in vita. La riattivazione viene accordata – **per i primi 6 mesi** – a fronte del pagamento di tutti i premi arretrati (compresi quelli della Garanzia Addizionale) aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo di tempo intercorso tra la data di scadenza di ciascun premio e quella di riattivazione. **Per i successivi 6 mesi**, la riattivazione può avvenire solo dietro esplicita domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società che – in aggiunta al versamento di tutti i premi da piano dei versamenti arretrati aumentati degli interessi calcolati come sopra riportato – potrà chiedere nuovi accertamenti sanitari (il cui costo è a carico del Contraente) o una dichiarazione di immutato stato di salute e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ripristina – con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto – le prestazioni assicurate (compresa la copertura caso morte

	prevista dalla Garanzia Addizionale) ai valori che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del versamento dei premi e pertanto ripristina anche il diritto al versamento di premi aggiuntivi.
Richiesta di informazioni	**Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto** a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Numero di telefono: +39 02.53.51.1 Numero di fax +39 02.53.51.352 E-mail: hvliquid@helvetia.it La Società si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute per iscritto entro venti giorni dal loro ricevimento.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e con un orizzonte temporale di investimento di 15 anni.

Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si riportano di seguito le specifiche caratteristiche individuate con riferimento a ciascuna opzione di investimento prevista dal prodotto:

- **Gestione Separata Remunera più**: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa;
- **Fondo Conservativo**: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente esclusivamente obbligazionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa;
- **Fondo Stabilità "ARCA"**: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - in ragione della componente prevalentemente obbligazionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa;
- **Fondo Sviluppo**: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente anche azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio – bassa;
  Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo denominate ESG (*Environmental, Social and Governance);*
- **Fondo Opportunità**: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente esclusivamente azionaria degli attivi del Fondo - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa.
  Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo denominate ESG (*Environmental, Social and Governance)*.

Il prodotto non è rivolto a investitori che intendano riscattare il contratto prima di aver interamente corrisposto le prime 3 annualità di premio previste dal piano dei versamenti.

Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente:

Costi di riscatto
Il valore di riscatto viene diminuito, secondo le modalità indicate alla precedente sezione "Sono previsti riscatti e riduzioni?" – "Valori di riscatto e riduzione", di un costo percentuale del valore di riscatto stesso, come da tabelle di seguito riportate:

Piani con durate di pagamento da 10 a 14 anni	
Annualità di premio pagate	**Percentuale di riduzione del valore di riscatto**
3	8,00%
4	7,00%
5	6,00%
6	5,00%
7	4,00%
8	3,00%
9	2,00%
Oltre	0,00%

Piani con durate di pagamento da 15 a 20 anni	
Annualità di premio pagate	**Percentuale di riduzione del valore di riscatto**
3	8,00%
4	7,00%
5	6,00%
6	5,00%
7	4,00%

8	3,00%
9	2,00%
10	1,00%
11	
12	
13	
Oltre	0,00%

In ogni caso, al valore di riscatto viene sempre applicato anche un costo fisso pari a 25,00 Euro.

Costi per l'erogazione della rendita
Il contratto prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita. La Società si impegna, entro 30 giorni dalla data di possibile esercizio dell'opzione, a comunicare al Contraente le condizioni economiche applicabili.

Costi per l'esercizio delle opzioni
L'opzione di Salvaguardia prevede un costo che viene applicato in occasione dell'attivazione dell'operazione automatica di switch, a seguito della violazione del livello di barriera prescelto. Tale costo è pari allo 0,20% del controvalore delle quote trasferite per effetto della suddetta operazione.

Su ogni riscatto parziale programmato relativo all'opzione di Decumulo la Società trattiene un costo fisso pari a 5 Euro.

In caso di switch tra Fondi Interni della Componente Unit Linked, fatte salve le prime due richieste, è prevista una spesa fissa pari a 25,00 Euro. Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento della conversione.
Gli eventuali switch derivanti dall'opzione contrattuale Salvaguardia non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione delle spese fisse.

Costi di intermediazione
La quota parte retrocessa agli intermediari con riferimento **all'intero flusso commissionale** relativo al prodotto è pari al **49,00%.**

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni prescelti dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte del versamento di premi annui ricorrenti (Capitale di Accumulo) e di eventuali premi aggiuntivi (Capitale Aggiuntivo), che non sia stata liquidata per riscatto, la Società garantisce un rendimento minimo pari allo 0,00% annuo composto.

Con riferimento alla copertura caso morte della Garanzia Addizionale, la prestazione è contrattualmente garantita dalla Società.

Esiste comunque la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.

È prevista la rivalutazione delle prestazioni del Capitale della Componente Gestione Separata (Capitale di Accumulo ed eventuale Capitale Aggiuntivo).
Si riportano pertanto di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.
La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più".

A) Misura annua di rivalutazione
In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".
Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Società con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio Conversione, riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di Conversione/ di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a 1,50 punti percentuali.
La misura annua di rivalutazione non potrà essere inferiore allo 0,00%.

B) Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata
Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- **alla 1° data di rivalutazione**: ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte di ciascuna rata di premio annuo ricorrente da piano dei versamenti e di ciascun eventuale premio aggiuntivo versati nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A), riconosciuta *"pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- **ad ogni data di rivalutazione successiva** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
  - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
  - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascuna rata di premio annuo ricorrente da piano dei versamenti e di ciascun eventuale premio aggiuntivo versati nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta *"pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

Ai fini della rivalutazione del Capitale di Accumulo e dell'eventuale Capitale Aggiuntivo della Componente Gestione Separata in caso di riscatto o in caso di decesso effettuato/avvenuto in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B), diversamente la rivalutazione sarà calcolata *"pro rata temporis"* fino rispettivamente alla data di richiesta di riscatto/data del decesso.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito il "Regolamento") si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità, nel contempo disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni, relative ai prodotti finanziari.

All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento. Al tal riguardo si precisa che nei casi più gravi il verificarsi di un evento negativo legato ai fattori ambientali/sociali e/o di governance potrebbero anche comportare la riduzione a zero del rendimento dell'investimento.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità avviene attraverso l'utilizzo dell'Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale www.helvetia.com.

Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un'analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell'UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni vengono fornite dal *data provider* specializzato esterno MSCI.
Nello stipulare contratti con gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in particolare in sede di selezione dei gestori di fondi, Helvetia Vita S.p.A. prende in considerazione l'integrazione dell'analisi finanziaria con quella sui rischi di sostenibilità, in coerenza con le specifiche del proprio Sustainability Risk.
I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività aziendale e sui rendimenti dell'investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.

Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo viene adottato il seguente approccio.
Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un'analisi complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una "lista di titoli sotto osservazione" aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un'eventuale esclusione dall'universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A., al fine di mitigare/attenuare l'impatto dei rischi di sostenibilità.
In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:

- producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);
- producono o utilizzano carbone ad uso termico;
- sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
- sono coinvolti in gravi danni ambientali.
- sono implicati in casi di grave corruzione.

Helvetia Multiattiva Style-Accumulo (di seguito anche "il prodotto finanziario" ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 – SFDR) rientra nella categoria ex art. 20 del Regolamento (UE) 2022/1288 – RTS e quindi si configura come un prodotto

con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di classificarlo come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali.
Il rispetto di tali caratteristiche ambientali e/o sociali è subordinato al fatto che:

1. gli investimenti siano effettuati in almeno una delle opzioni dettagliate al punto 3 che integrano i fattori di sostenibilità per la promozione di caratteristiche E/S nella politica di gestione (pari al 40% del totale delle 5 opzioni complessive offerte);
2. gli investimenti in almeno una di tali opzioni che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali siano detenuti per tutta la durata del periodo di detenzione del prodotto finanziario;
3. le opzioni che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali sono: il Fondo Interno Sviluppo e il Fondo Interno Opportunità. Ulteriori informazioni sulle modalità con cui tali Fondi promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali sono reperibili nei modelli di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 allegati al KID del prodotto, che prevedono in modo standardizzato la rappresentazione delle caratteristiche specifiche adottate.

Per effetti negativi sui fattori di sostenibilità (cd. PAIs) si intendono i principali effetti avversi sui fattori ambientali, sociali e di governance provocati dalle decisioni di investimento. Le modalità di calcolo di tali effetti negativi sono regolamentate da appositi standard tecnici previsti dalla normativa di riferimento (Annex I RTS).
La Compagnia ha integrato la considerazione dei PAI nella strategia di investimento del prodotto finanziario. In particolare, come descritto in precedenza, la Compagnia si è dotata di una politica di investimento che mira a limitare i principali impatti negativi escludendo investimenti in strumenti finanziari e settori che possono incidere negativamente sul valore di alcuni indicatori di PAI. Data la disponibilità ancora limitata di dati affidabili su molti PAI, l'elevata variabilità dei dati a livello settoriale e geografico nonché la loro natura retrospettiva, al momento non vengono fissate soglie o limiti rigorosi.
Sebbene tutti i PAI obbligatori (di cui alla tavola I degli RTS) siano calcolati e monitorati, la Compagnia prioritizza un sottoinsieme specifico di PAI, che può essere oggetto di rivisitazione nel tempo. In particolare, le categorie di PAI specificatamente monitorati sono i seguenti:

- PAI 4 - Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico;
- PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari coinvolti in controversie ESG molto severe;
- PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine antiuomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le sue decisioni di investimento;
- PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali - In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post-negoziazione per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altre controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) e fermo quanto sopra illustrato, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, Fax: 06.42.13.32.06, PEC: **ivass@pec.ivass.it** secondo le modalità indicate su **www.ivass.it** o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su **www.consob.it**.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione elle controversie (facoltativa)	**Procedura FIN-NET:** per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito internet della Società (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione della suddetta procedura.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Regime fiscale sui premi** I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi versati dal Contraente per le coperture aventi ad oggetto esclusivo il rischio di decesso danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, con il limite massimo previsto dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. **Tassazione delle prestazioni assicurate** **Caso Vita (riscatto)** Le somme corrisposte in dipendenza del contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce: ▪ quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data). La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente; In caso di esercizio dell'opzione di conversione in rendita, le rate di rendita corrisposte dalla Società sono soggette ad imposta sostitutiva determinata con le modalità sopra riportate limitatamente alla quota di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato (ove previsto considerando anche il rendimento riconosciuto, sotto forma di tasso tecnico, nella determinazione della rendita iniziale); ▪ qualora conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. **Caso decesso** Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dall'imposta sulle successioni. **Imposta di bollo** **Al solo Capitale della Componente Unit Linked** è applicabile un'imposta di bollo il cui ammontare viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato. Resta inteso che l'estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nell'anno successivo. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 euro). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti soggetti a tale imposta che il Contraente ha in vigore presso la Società. La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto della Componente Unit Linked quale rilevato al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione. L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto (compresa la liquidazione in caso di decesso) e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

La tua Assicurazione svizzera

Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premi annui ricorrenti e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

Condizioni contrattuali
Mod. C-SI-MA-0 Ed. 01/2023

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

Indice

Condizioni contrattuali 4

Norme che regolano il contratto in generale 4

Art. 1 – Premessa 4
Art. 2 – Prestazioni assicurate 4
Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e limiti di età 6
Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento 7
Art. 5 – Costi 8
Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni 9
Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale 10
Art. 8 – Riscatto, sospensione, riduzione e riattivazione 11
Art. 9 – Operazioni di *switch* tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked 14
Art. 10 – Diritto di revoca 14
Art. 11 – Diritto di recesso 14
Art. 12 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato 15
Art. 13 – Opzioni contrattuali 16
Art. 14 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni 17
Art. 15 – Prestiti 17
Art. 16 – Cessione, pegno e vincolo 17
Art. 17 – Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo 18
Art. 18 – Duplicato della lettera contrattuale di conferma 18
Art. 19 – Valuta 19
Art. 20 – Tasse e imposte 19
Art. 21 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 19
Art. 22 – Informativa 19
Art. 23 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate 20

Esclusioni e carenze della copertura in caso di decesso dell'Assicurato 21

Art. 24 – Esclusioni 21
Art. 25 – Clausola di carenza generale - polizza senza visita medica (valida se richiamata in polizza) 21
Art. 26 – Clausola di carenza ridotta - polizza senza visita medica (valida se richiamata in polizza) 22

Art. 27 – Clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV – polizza con visita medica (valida se richiamata in polizza) 22

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni 23

Art. 28 – Pagamenti della Società 23

Modulistica 26

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ" 28

REGOLAMENTO DEL FONDO CONSERVATIVO 30

REGOLAMENTO DEL FONDO STABILITA' "ARCA" 35

REGOLAMENTO DEL FONDO SVILUPPO 40

REGOLAMENTO DEL FONDO OPPORTUNITA' 45

Glossario 50

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.

Condizioni contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 02 Gennaio 2023, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali.
Per quanto non espressamente disciplinato valgono le Norme di legge in materia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 – Premessa

Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo (di seguito Helvetia Multiattiva) è un'assicurazione sulla vita di tipo Multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III), le cui prestazioni sono quindi costituite mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente:

- in quote di uno o più Fondi Interni, tra quelli resi disponibili dalla Società sul contratto, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit Linked (ai sensi del successivo Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni, nonché
- nella Gestione Separata, interna alla Società, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata (ai sensi del successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale,

sulla base delle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente stesso.

Inoltre, vi è una copertura caso morte addizionale che prevede la liquidazione di un capitale assicurato supplementare di importo inizialmente pari al cumulo dei premi previsti dal piano di versamento prescelto **(con un limite massimo di 50.000,00 Euro)** decrescente secondo le modalità e nei limiti indicati successivamente.

Il prodotto prevede infine, che le prestazioni derivanti dai premi annui ricorrenti costituenti il **Capitale di Accumulo** e dagli eventuali premi aggiuntivi costituenti il **Capitale Aggiuntivo** versati nella *Componente Gestione Separata*, vengano trasferite automaticamente e gratuitamente nella *Componente Unit Linked* trascorsi 3 mesi dalla scadenza del piano di versamento dei premi ***(c.d. Conversione)***, coerentemente all'allocazione esistente a tale data nella suddetta *Componente Unit Linked.*

Cos'è una Gestione Separata?
La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società, ossia non assimilabile al patrimonio della Società stessa. A fronte dei vincoli stabiliti dall'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e degli impegni assunti dalla Società con i Contraenti (garanzie offerte), nell'attività di gestione vengono ricercate la stabilità e la continuità dei rendimenti.
In allegato è consultabile il Regolamento della Gestione Separata del contratto.

Cos'è un Fondo Interno?
Il Fondo Interno rappresenta una tipologia di gestione degli investimenti interna alla Società in cui i premi investiti confluiscono nel patrimonio societario. Tali premi, al netto dei rispettivi costi, sono convertiti in quote (units) dei Fondi stessi, i quali investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario che di quello azionario, nel rispetto dei criteri fissati dai rispettivi Regolamenti.
In allegato è consultabile il Regolamento del Fondo Interno del contratto.

Art. 2 – Prestazioni assicurate

Il presente contratto prevede - a seconda che sia avvenuta o meno la ***Conversione*** in precedenza descritta - le prestazioni assicurate di seguito riportate.

! Tuttavia, occorre precisare che con riferimento:

- **al Capitale della Componente Unit Linked, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni prescelti dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati**;
- **al Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Società garantisce un rendimento minimo pari allo 0,00% annuo composto**;
- alla copertura caso morte addizionale, la prestazione è contrattualmente garantita dalla Società.

✓ **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**
Anteriormente alla Conversione
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla somma:

- del **Capitale di Accumulo** dato:
  - dal Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto - a fronte dell'investimento della quota parte dei premi annui ricorrenti destinati dal Contraente a tale Componente - determinato sulla base del valore unitario delle quote stesse quale rilevato

alla data di valorizzazione di seguito definita. Tale Capitale viene quindi maggiorato di una percentuale del controvalore stesso determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso come sotto riportato:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
da 18 a 60 anni	1,00%
da 61 a 80 anni	0,50%
oltre 80 anni	0,10%

- dal Capitale della Componente Gestione Separata, quale costituito a fronte dell'investimento della quota parte dei premi annui ricorrenti eventualmente destinati alla gestione interna separata, rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato secondo le modalità indicate al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).

- del capitale assicurato della **Garanzia Addizionale** – riconosciuto a condizione che il Contraente sia in regola con il piano di pagamento dei premi – di importo inizialmente pari al cumulo dei premi del piano (**con un massimo di 50.000,00 Euro**) e decrescente, nel corso del tempo, per un importo pari al premio annuo ricorrente previsto dal piano di pagamento dei premi fino ad estinguersi del tutto alla scadenza di quest'ultimo.
  - ! **Tale copertura assicurativa non copre il decesso causato da una serie di esclusioni, così come riportate al successivo Art. 24 – Esclusioni.**
  - ! **Prima della conclusione del contratto, la Società cura l'assunzione del rischio mediante la valutazione del suo stato di salute prevedendo la sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di una Dichiarazione di Buono Stato di Salute. Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a sottoscrivere tale dichiarazione, o in caso di cumuli, la Società si riserva di richiedere la sottoposizione a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari ritenuti indispensabili per la valutazione del rischio e determinati caso per caso.**
  - ! **Alla determinazione dell'ammontare del capitale assicurato concorrono, oltre al capitale assicurato iniziale del contratto, anche tutte le polizze con garanzia in caso di decesso (temporanee, miste, vita intera) stipulate con la Società, aventi il medesimo soggetto Assicurato e tuttora in vigore o in corso di emissione.**
  - ! **La Società può rifiutare l'assunzione di alcune tipologie di rischio ovvero di prevederne comunque l'assunzione, limitando la portata della copertura offerta e/o disponendo l'eventuale applicazione di specifici sovrappremi.**
  - ! **Si richiama la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella polizza relative alla Dichiarazione di Buono Stato di Salute.**
  - ! **È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazione della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento del capitale assicurato;**

- dell'eventuale **Capitale Aggiuntivo** dato:
  - dal Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto - a fronte dell'investimento della quota parte di premi aggiuntivi destinati dal Contraente a tale Componente - determinato sulla base del valore unitario delle quote stesse quale rilevato alla data di valorizzazione di seguito definita. Tale Capitale viene quindi maggiorato di una percentuale del controvalore stesso, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come sotto riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
da 18 a 60 anni	1,00%
da 61 a 80 anni	0,50%
oltre 80 anni	0,10%

  - dal Capitale della Componente Gestione Separata, quale costituito a fronte dell'investimento della quota parte dei premi aggiuntivi eventualmente destinati dal Contraente alla gestione interna separata, rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato secondo le modalità indicate al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).

Resta inteso che le prestazioni derivanti dal **Capitale di Accumulo** e dall'eventuale **Capitale Aggiuntivo** per effetto del versamento di premi (unico ed eventuali aggiuntivi) nella *Componente Gestione Separata*, saranno trasferite automaticamente e gratuitamente nella *Componente Unit Linked* trascorsi 3 mesi dalla scadenza del piano ***(c.d. Conversione)***, coerentemente all'allocazione esistente a tale data nella suddetta *Componente.*

Successivamente alla Conversione

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede la liquidazione – ai Beneficiari designati – di un importo pari al capitale della **Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita. Il suddetto Capitale della Componente Unit Linked viene poi incrementato di un importo calcolato applicando una "maggiorazione in caso di decesso" determinata - sulla base della tabella seguente - in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
da 18 a 60 anni	1,00%
da 61 a 80 anni	0,50%
oltre 80 anni	0,10%

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit Linked liquidabile in caso di decesso, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 28 – Pagamenti della Società o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e limiti di età

Conclusione

Cosa si intende per conclusione?
È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.

Il presente contratto si intende concluso nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede al pagamento della prima rata di premio.

Decorrenza

Cosa si intende per decorrenza?
È il momento a partire dal quale si attivano le coperture assicurative e le relative prestazioni.

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, che corrisponderà alla più recente tra la data di pagamento della prima rata di premio da piano e la data di emissione della polizza.
La data di effetto delle prestazioni determinate a fronte del versamento delle rate successive del piano e degli eventuali versamenti aggiuntivi è pari:

- alla più recente tra la data di pagamento delle rate di premio da piano successive alla prima e la data prevista da piano;
- alla più recente tra la data di ciascun versamento aggiuntivo e la relativa data di richiesta.

Tutte le date sopra descritte, devono intendersi l'una alternativa all'altra.
Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento, il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto e di conseguenza le coperture assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato quale data di decorrenza nella "Lettera di conferma e conversione in quote". Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.
La "Lettera di conferma e conversione in quote", che la Società, a seguito della sottoscrizione della polizza e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, invia a quest'ultimo, unitamente al documento di polizza costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Società liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.

Durata contrattuale
Nell'ambito di Helvetia Multiattiva - Versione Accumulo occorre distinguere fra:

- durata del contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale opera la copertura assicurativa – che è a vita intera e quindi coincide con la vita dell'Assicurato;
- durata del piano dei versamenti – intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui ricorrenti – che può essere liberamente scelto dal Contraente tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 20 anni;
- durata della copertura assicurativa addizionale per il caso di morte, pari alla durata del piano dei versamenti.

Sfera di applicazione
Il contratto è sottoscrivibile a condizione che:

- il Contraente sia residente/abbia sede legale nello Stato italiano;
- l'età del Contraente non sia inferiore a **18 anni** al momento della sottoscrizione;
- l'Assicurato sia residente nello Stato italiano;
- l'età dell'Assicurato deve essere almeno pari a **18** anni e non superiore a **60** anni al momento della sottoscrizione, tenendo comunque conto che l'età dell'Assicurato alla scadenza del piano di pagamento premi non può eccedere i **70** anni.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi o sei mesi esatti, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:

Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Polizza l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).

Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento

Il contratto consente il pagamento di premi annui ricorrenti e di eventuali premi aggiuntivi.
*Premi annui ricorrenti (**costituenti il Capitale di Accumulo**)*
Il premio annuo ricorrente iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a **600,00 Euro** o superiore a **15.000,00 Euro**.
Una parte di tale premio è destinata alla copertura caso morte prevista dalla **Garanzia Addizionale**.
Quest'ultima è determinata in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'Assicurato e al suo stato di salute accertabile mediante la sottoscrizione di una Dichiarazione di Buono Stato di Salute.

! **Devono essere corrisposte almeno 3 annualità intere di premio previste dal piano affinché si possa maturare un diritto al riscatto totale del contratto o alla riduzione, diversamente il Contraente perde quanto versato. Per ulteriori dettagli si rinvia all'Art. 8 – Riscatto, sospensione, riduzione e riattivazione.**
! **L'importo del premio annuo ricorrente, una volta prescelto, non potrà essere né diminuito né aumentato.**

Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società in via anticipata ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, per tutta la durata del piano, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.
In alternativa alla soluzione del versamento annuo i suddetti premi possono essere pagati anche con periodicità semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile, senza l'applicazione di alcun interesse di frazionamento.
Il Contraente, mediante richiesta scritta inviata alla Società ed effettuata con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla ricorrenza annua, può modificare il frazionamento di premio con effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla richiesta.

*Premi aggiuntivi **(costituenti il Capitale Aggiuntivo)***
Trascorso almeno 1 mese dalla data di decorrenza del contratto ed in ogni caso a condizione che il contratto sia al corrente con il piano dei premi annui ricorrenti, il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi. **Si precisa che il versamento di tali premi, costituenti il Capitale Aggiuntivo distinto e separato dal Capitale di Accumulo sopra definito, non concorre al completamento del piano dei premi annui ricorrenti prescelto dal Contraente.**

L'importo minimo dei suddetti versamenti – prima della Conversione – non potrà essere:
- inferiore a **500,00 Euro** l'uno;
- superiore, per ciascuna annualità del piano, ad un importo pari a **15.000,00 Euro**.

! **In ogni caso, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi**.

Successivamente alla Conversione non sono previsti importi massimi di premi aggiuntivi.

! Si precisa inoltre che, **i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata** (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Società, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.**

Modalità di versamento dei premi
Il pagamento dei premi (annuo ricorrente ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario;
- carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.

A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite SEPA Direct Debit Finanziario, attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società fermo restando che, nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile, il SEPA Direct Debit Finanziario sarà attivo a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta presso la Società.

Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM

(per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT83N0344001611000000111900 e BIC BDBDIT22 (per i contratti distribuiti da Broker):

- **per importi di premio superiori ad Euro 50.000** (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto);
- **in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici** *(D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)*, per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'*art. 3 della Legge n. 136/2010* e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto).

! **È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

Riferimenti a norme di legge
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Tale Decreto Legislativo ("Codice dei Contratti Pubblici") disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Legge 13 agosto 2010, n. 136
Tale Legge, contenente il "Piano straordinario contro le mafie", prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. In particolare, all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", disciplina un meccanismo che consente di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

Per consultare il testo integrale della suddetta normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it.

L'avvenuto investimento di ogni premio versato e dei relativi valori contrattuali verranno comunicati dalla Società, a mezzo lettera, direttamente al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione degli stessi ovvero in via cumulata ogni 6 mesi.

Modalità di investimento dei premi pagati
Il premio annuo ricorrente ed i premi aggiuntivi possono essere investiti sia nei Fondi Interni resi disponibili sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale - **di Accumulo e Aggiuntivo** - della Componente Unit Linked) sia nella Gestione Separata interna alla Società (ai fini della costituzione del Capitale - **di Accumulo e Aggiuntivo** - della Componente Gestione Separata), secondo percentuali di allocazione stabilite dal Contraente.

! **Resta inteso in ogni caso che su ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente deve essere investito almeno il 10% del premio pagato e che nella Gestione Separata non potrà essere investita una percentuale superiore al 50% di ciascun premio.**

Tra i Fondi resi disponibili sul contratto dalla Società, vi è anche il Fondo Interno Assicurativo (di servizio) denominato **Fondo Conservativo**, nel quale è possibile accedere esclusivamente alle condizioni di seguito riportate:

- in ogni momento della durata contrattuale, in occasione dell'eventuale superamento della **"barriera"** prevista dall'opzione Salvaguardia, qualora quest'ultima sia stata attivata;
- in **ogni momento a partire dal 6° mese dalla data di decorrenza del contratto,** per il tramite di una operazione di **switch volontario** dagli altri Fondi Interni disponibili sul contratto.

Si precisa che una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto e che pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto dettagliatamente illustrati al successivo Art. 5 – Costi, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Gli eventuali premi aggiuntivi verranno investiti:

- anteriormente alla data di ***Conversione*** nelle medesime proporzioni previste per l'investimento dei premi annui ricorrenti previsti dal piano;
- successivamente **a tale data** secondo proporzioni liberamente stabilite dal Contraente all'atto del versamento stesso. Qualora all'atto del versamento di un premio aggiuntivo il Contraente non esprima indicazioni circa le relative modalità di investimento, detto premio sarà investito secondo i criteri di ripartizione tra i Fondi Interni in vigore al momento del versamento aggiuntivo.

Art. 5 – Costi

Costi sui premi
Il contratto prevede costi di emissione, acquisizione e gestione, al netto dei quali viene effettuato l'investimento del premio. In particolare sui versamenti effettuati dal Contraente gravano i seguenti costi:

Tipologia di costo	MISURA COSTO
Diritto fisso	Non è prevista l'applicazione di diritti fissi
Caricamento sui premi (annui ricorrenti e aggiuntivi)	**25%** del premio annuo ricorrente relativo alla 1^ annualità, al netto dei premi della copertura caso morte addizionale
	3,25% dei premi annui ricorrenti relativi alle annualità successive, al netto dei premi della copertura caso morte addizionale
	2,50% dei premi aggiuntivi
	25% dei premi dovuti per la copertura caso morte addizionale

Interessi di frazionamento	Non è prevista l'applicazione di interessi di frazionamento

In caso di corresponsione dei premi tramite SEPA Direct Debit Finanziario, ad ogni incasso è prevista l'applicazione di un **costo fisso pari a 2,00 Euro**.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Unit Linked

Commissione di Gestione dei Fondi Interni

Dal patrimonio complessivo lordo di ciascuno dei Fondi Interni resi disponibili sul contratto per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto, viene trattenuta una commissione annua di gestione la cui misura varia, in relazione al Fondo, come precisato nella seguente tabella:

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Società in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo Interno per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto
Fondo Conservativo	0,90%
Fondo Stabilità "ARCA"	1,70%
Fondo Sviluppo	1,90%
Fondo Opportunità	2,30%

Commissioni di incentivo (performance) sui Fondi Interni

Per ciascun Fondo Interno la commissione di performance viene applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo valore storico massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari ad una percentuale – riportata nella tabella sottostante – applicata alla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Denominazione Fondo Interno	Commissione di performance
Fondo Conservativo	Nessuna
Fondo Stabilità "ARCA"	Nessuna
Fondo Sviluppo	10%
Fondo Opportunità	10%

Il dettaglio dei costi gravanti su ciascun Fondo è specificato nel "Regolamento dei Fondi Interni", il quale è parte integrante delle presenti Condizioni contrattuali.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Gestione Separata

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata la Società trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato Rendimento Trattenuto, **pari all'1,50%**.

Altri costi applicabili sul contratto

In caso di esercizio del diritto di riscatto, nonché di switch tra Fondi Interni della Componente Unit Linked sono previsti dei costi indicati, rispettivamente, ai successivi Art. 8 – Riscatto, sospensione, riduzione e riattivazione, punto Riscatto e 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked.

Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- **caricamento in percentuale** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale della rata di premio annuo ricorrente da piano o del premio aggiuntivo versato destinata alla Componente Unit Linked;
- premio destinato alla copertura caso morte addizionale.

L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi ripartito, sulla base delle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente, tra i Fondi Interni disponibili sul contratto.

Per ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente, il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al medesimo Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di decorrenza o, qualora tra la data di decorrenza ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni disponibili sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Società in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito data di valorizzazione) e viene pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società alla pagina www.helvetia.it.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote di ciascun Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.

Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- **caricamento in percentuale** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale della rata di premio annuo ricorrente da piano o del premio aggiuntivo versato destinata alla Componente Gestione Separata;
- del premio destinato alla copertura caso morte addizionale.

Clausola di rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata

Cos'è la rivalutazione?
È il meccanismo mediante il quale la Società riconosce al contratto, con riferimento alla Componente Gestione Separata, una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.
In particolare, il capitale di tale Componente si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione".
Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo lordo della gestione separata - costo trattenuto dalla Società ("rendimento trattenuto").

Cosa si intende per rivalutazione pro rata temporis?
È la rivalutazione riconosciuta alla Componente Gestione Separata laddove il periodo di permanenza nella Componente stessa sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più". Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.
Si rinvia per i dettagli della gestione separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

A. Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ciascun anno (data di rivalutazione), il capitale della *Componente Gestione Separata* viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".
Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Società con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 28 – Pagamenti della Società.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio Conversione, riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di Conversione del Capitale della Componente Gestione Separata in Capitale della Componente Unit Linked/la data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 28 – Pagamenti della Società.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a **1,50 punti percentuali**.

! **La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.**

B. Rivalutazione annuale del Capitale - di Accumulo ed eventuale Aggiuntivo - della Componente Gestione Separata

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- **alla 1° data di rivalutazione** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte di ciascuna rata di premio annuo ricorrente da piano e di ciascun premio aggiuntivo versati nei mesi precedenti la data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione di capitale stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;

- **ad ogni data di rivalutazione successiva alla prima** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma**:**
  - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
  - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascuna rata di premio annuo ricorrente da piano e di ciascun eventuale premio aggiuntivo versati nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi), aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta pro rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

! **Resta in ogni caso inteso che, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte del versamento dei premi annui ricorrenti (Capitale di Accumulo) e degli eventuali premi aggiuntivi (Capitale Aggiuntivo), che non sia stata liquidata per riscatto, la Società garantisce un rendimento minimo pari allo 0,00% annuo composto**.

C. Rivalutazione del Capitale - di Accumulo ed eventuale Aggiuntivo - della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto avvenuto/effettuata in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale rivalutato (decesso e riscatto) si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B).

Rivalutazione del Capitale - di Accumulo ed eventuale Aggiuntivo - della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno):

- il Capitale in vigore all'anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A) riconosciuta *pro rata temporis* per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione precedente la data del decesso e la data del decesso stessa;
- le porzioni di Capitale costituite successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento delle rate di premio annuo ricorrente previste da piano e dell'eventuale versamento di premi aggiuntivi, vengono anch'esse rivalutate in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A) riconosciuta *pro rata temporis* dalla data della relativa costituzione sino alla data del decesso.

Rivalutazione del Capitale - di Accumulo ed eventuale Aggiuntivo - della Componente Gestione Separata in caso di riscatto

In caso di richiesta di riscatto effettuata in una data non coincidente con la data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno):

- il Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A) riconosciuta *pro rata temporis* per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta di riscatto stessa;
- le porzioni di Capitale costituite successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento delle rate di premio annuo ricorrente previste da piano e dell'eventuale versamento di premi aggiuntivi, vengono anch'esse rivalutate in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A) riconosciuta *pro rata temporis* dalla data della relativa costituzione sino alla data di richiesta del riscatto.

Si segnala, infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

Art. 8 – Riscatto, sospensione, riduzione e riattivazione

Cos'è il riscatto?
È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).
Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.

Riscatto

Il contratto matura il diritto al riscatto totale a patto che siano state interamente corrisposte almeno **3 annualità** intere di premio previste dal piano e purché l'Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto totale è pari alla somma:

A. del Capitale di Accumulo dato:

- dal Capitale della Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto - a fronte dell'investimento della quota parte dei premi annui ricorrenti destinati dal Contraente a tale Componente - determinato sulla base del valore unitario delle quote stesse quale rilevato alla data di valorizzazione di seguito definita;
- dal Capitale della Componente Gestione Separata, quale costituito a fronte dell'investimento della quota parte dei premi annui ricorrenti eventualmente destinati dal Contraente alla gestione interna separata, rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).

B. del Capitale Aggiuntivo dato:

- dal Capitale della Componente Unit Linked, quale costituito a fronte della quota parte dei premi aggiuntivi eventualmente destinati dal Contraente al/i Fondo/i Interno/i scelto/i, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione di seguito definita;
- dal Capitale della Componente Gestione Separata, quale costituito a fronte della quota parte dei premi aggiuntivi eventualmente destinati dal Contraente alla gestione interna separata, rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).

! **Il valore come sopra determinato viene diminuito di un costo in percentuale del valore stesso, che decresce in funzione delle annualità di premio interamente versate e a seconda della durata del piano di pagamento dei premi scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione.**

In particolare:

- per piani con durate di pagamento dei premi da 10 a 14 anni, si applicano i seguenti costi:

Annualità di premio interamente pagate	Percentuale di riduzione del valore di riscatto
3	8,00%
4	7,00%
5	6,00%
6	5,00%
7	4,00%
8	3,00%
9	2,00%
Oltre	0,00%

- per piani con durate di pagamento dei premi da 15 a 20 anni, si applicano i seguenti costi:

Annualità di premio interamente pagate	Percentuale di riduzione del valore di riscatto
3	8,00%
4	7,00%
5	6,00%
6	5,00%
7	4,00%
8	3,00%
9	2,00%
10	1,00%
11	1,00%
12	1,00%
13	1,00%
Oltre	0,00%

Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla riduzione del contratto di seguito descritta, chieda di riscattare il contratto, all'importo di Capitale di Accumulo da liquidare non verranno applicati i costi previsti nella tabella sopra riportata, essendo già state applicate, con le medesime modalità, le penali di riduzione; è prevista invece l'applicazione del costo **in misura fissa successivamente riportato**.

Resta inteso che, successivamente alla data di ***Conversione***, il valore di riscatto totale sarà pari alla somma del controvalore delle quote del/i Fondo/i Interni collegati al contratto alla data di valorizzazione di seguito definita.

! **Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Società non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del/i Fondo/i Interno/i scelto/i dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

Ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro.**

! **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.**

Riscatto Parziale

Il riscatto parziale è ammesso - trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto e purché l'Assicurato sia in vita - limitatamente al **Capitale Aggiuntivo** versato sul contratto.

Il valore di riscatto parziale sarà pari determinato con le stesse modalità e l'eventuale applicazione delle medesime penalità indicate al precedente punto B.

Il riscatto parziale è ammesso fermo restando che:

- **l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;**
- **il valore residuo complessivo del Capitale Aggiuntivo non potrà essere inferiore a 1.000,00 Euro.**

Ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 25,00 Euro**.

Anteriormente alla data di "Conversione", il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale.

Sia in caso di richiesta di riscatto anteriore alla data di "Conversione", sia in caso di richiesta successiva alla suddetta data, il disinvestimento delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto alla data di richiesta del riscatto parziale avviene anch'esso mantenendo la stessa proporzione posseduta dal Contraente al momento della richiesta di riscatto parziale e sulla base del valore delle stesse quale rilevato alla data di valorizzazione.

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di riscatto parziale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 28 – Pagamenti della Società. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Sospensione, riduzione e riattivazione

Cosa si intende per riduzione del contratto?
Se il Contraente decide di sospendere il versamento dei premi dopo averne versato interamente almeno 3 annualità di premi da piano, mantenendo comunque in essere il contratto fino al termine del periodo pagamento premi originario, la prestazione assicurata sarà riconosciuta a condizioni diverse da quelle originariamente previste dal contratto stesso.
In particolare, la prestazione si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati ed i premi da piano, sulla base di quanto di seguito riportato.

Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale il Contraente sospenda il versamento dei premi annui ricorrenti costituenti il **Capitale di Accumulo** in data antecedente il termine del piano dei versamenti definito al momento della sottoscrizione, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del primo premio arretrato, si verificano effetti differenti. In particolare:

- **qualora siano state interamente pagate almeno 3 annualità di premio:** il contratto rimane in vigore, libero dal versamento di ulteriori premi, per un Capitale di Accumulo il cui importo è pari al capitale stesso in vigore alla data di riduzione moltiplicato per una **penale di riduzione** applicata nei termini e secondo le modalità delle percentuali di riduzione previste per le operazioni di riscatto. La riduzione del contratto avviene allo scadere del 30° giorno dal mancato pagamento della prima rata di premio da piano.
  Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla riduzione del contratto, chieda di riscattare il contratto, all'operazione non verranno applicate le percentuali di riduzione previste, nella tabella sopra riportata, per le operazioni di riscatto essendo già state applicate le penali di riduzione; è prevista invece l'applicazione del **costo in misura fissa di 25,00 Euro**.
  Il Capitale di Accumulo ridotto costituirà il Capitale di Accumulo di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni, a norma di quanto riportato al precedente Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale;
- **qualora non siano state interamente pagate almeno 3 annualità intere di premio: la sospensione del pagamento dei premi determina, decorsi inutilmente i termini di riattivazione, l'acquisizione da parte della Società dei premi annui ricorrenti versati**. In tal caso:
  - **se non sono stati versati premi aggiuntivi, il contratto si intende risolto;**
  - **se sono stati versati premi aggiuntivi, il contratto resterà in vigore esclusivamente con riferimento al Capitale Aggiuntivo.** La Componente Gestione Separata di tale Capitale continuerà a rivalutarsi, a norma di quanto previsto dalla clausola di rivalutazione.

! **In entrambi i casi sopra riportati, cesseranno gli effetti della Garanzia Addizionale mentre nessun impatto è invece previsto con riferimento al Capitale Aggiuntivo costituito a fronte del versamento di eventuali premi aggiuntivi, fermo restando che non sarà più possibile effettuarne di nuovi.**

Il Contraente, a condizione che non sia stato ancora effettuato il trasferimento automatico dell'intero capitale maturato nella *Componente Unit Linked*, può riattivare il contratto entro 1 anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, a condizione che l'Assicurato sia in vita.
La riattivazione viene accordata – **per i primi 6 mesi** – contro il pagamento di tutti i premi arretrati (compresi quelli della Garanzia Addizionale) aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo di tempo intercorso tra la data di scadenza di ciascun premio e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando due punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata al contratto con un minimo del saggio legale d'interesse.
Per i successivi 6 mesi, la riattivazione può avvenire solo dietro esplicita domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società che – in aggiunta al versamento di tutti i premi da piano arretrati aumentati degli interessi calcolati come sopra riportato – potrà chiedere nuovi accertamenti sanitari (il cui costo è a carico del Contraente) o una dichiarazione di immutato stato di salute e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
La riattivazione del contratto ripristina – con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto – le prestazioni assicurate (compresa la copertura caso morte prevista dalla Garanzia Addizionale) ai valori che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del versamento dei premi e pertanto ripristina anche il diritto al versamento di premi aggiuntivi

Art. 9 – Operazioni di *switch* tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked

Cos'è un'operazione di switch tra Fondi Interni?
È il trasferimento dell'investimento da un Fondo ad un altro ed avviene mediante la vendita delle quote del Fondo che si intende trasferire e contestuale acquisto delle quote del nuovo Fondo scelto.

Il Contraente, **trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza**, mediante richiesta scritta inviata direttamente alla Società a mezzo di lettera raccomandata A/R (indirizzata a **Helvetia Vita S.p.A.,** Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, - 20139 Milano), **può chiedere di trasferire l'intero o una parte del capitale espresso in quote, dai Fondi Interni prescelti sugli stessi Fondi - in caso di riproporzionamento del capitale - e/o sugli altri Fondi Interni diversi da quelli scelti in precedenza, a condizione che a seguito dello switch su ciascun Fondo Interno vi sia una giacenza minima pari ad almeno il 10% del controvalore complessivo della polizza, oppure la giacenza sia nulla**.

Il contratto non prevede alcun costo per le prime due operazione di disinvestimento e contestuale reinvestimento in altro/i Fondo/i Interno/i tra quelli messi a disposizione dalla Società (switch), mentre **dalla terza operazione è prevista una spesa fissa pari a 25,00 Euro**. Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento dell'operazione.
Gli eventuali switch derivanti dalle opzioni contrattuali disponibili (Salvaguardia) non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione delle spese fisse.

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nei termini seguenti:
- calcolo del controvalore delle quote dei Fondi Interni che si intendono trasferire in base al valore unitario della quota di detti Fondi, rilevati il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di switch completa di tutta la documentazione prevista al successivo Art. 28 – Pagamenti della Società o qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;
- l'importo così ottenuto viene eventualmente diminuito del costo fisso dell'operazione sopra riportato;
- conversione dell'importo di cui ai punti precedenti in quote dei Fondi Interni di destinazione, in base al valore unitario delle quote di questi ultimi Fondi Interni rilevati nel medesimo giorno di valorizzazione.

! **Si precisa che, in seguito all'operazione di switch, gli eventuali premi aggiuntivi, destinati al Capitale della Componente Unit Linked, verranno investiti secondo la nuova allocazione determinata dal Contraente con l'operazione di switch stessa.**

Successivamente alla Conversione il Contraente può invece esprimere indicazioni circa le modalità di investimento dei suddetti premi.
Il Contraente può, inoltre, effettuare switch e versamenti aggiuntivi in nuovi Fondi che fossero istituiti successivamente alla prima sottoscrizione, previa consegna da parte della Società dei rispettivi Regolamenti e delle Condizioni contrattuali, laddove aggiornate nelle modalità di accesso a tali nuovi Fondi.

A seguito di ogni operazione di switch verrà inviata al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative a:
- numero di quote e relativo controvalore presenti sul contratto prima dell'operazione di switch;
- numero quote disinvestite,
- valore unitario delle quote acquistate;
- numero di quote e relativo controvalore a seguito dell'operazione di switch.

! **Il presente contratto non prevede Operazioni di riallocazione tra i Capitali delle singole Componenti (Componente Unit Linked e Componente Gestione Separata), fatta salva l'ipotesi di *Conversione*.**

Art. 10 – Diritto di revoca

Cos'è la revoca?
Mediante la revoca il Contraente chiede di annullare la Proposta sottoscritta, prima che il contratto sia concluso.

Il presente contratto non prevede la revoca della proposta.

Art. 11 – Diritto di recesso

Cos'è il recesso?
Il recesso è la facoltà di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta inviata direttamente in Società (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 28 – Pagamenti della Società rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto di un costo fisso quantificato forfettariamente in Euro 15,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote dei**

Fondi Interni attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni.

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo.
Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Art. 12 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

- **Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono veritiere, essere esatte, complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'Art. 2 – Prestazioni assicurate.**
- **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli *1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.***

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1892 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave": *disciplina che la Società può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quando il Contraente stesso ha agito con dolo o con colpa grave. L'annullo del contratto può essere richiesto dalla Società entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In tale caso, la Società ha diritto ai premi relativi al periodo in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento ed in ogni caso, al premio versato per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l'annullo del contratto, la stessa non è tenuta a pagare la somma assicurata.*

Articolo 1893 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave": *disciplina che la Società non può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, quando quest'ultimo ha agito senza dolo o colpa grave. La Società può comunque recedere dal contratto nei termini previsti, indicati al precedente Articolo 1892. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

Articolo 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi": *disciplina che in tali tipologie di assicurazioni, se i terzi hanno conoscenza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, sono applicabili le disposizioni dei precedenti Articoli 1892 e 1893.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

- **In particolare il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.**
- **Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Società di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.**
- **Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).**
- **Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Società, laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi.**
  In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Società in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
- **Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Società, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.**

Le comunicazioni di cui sopra devono essere consegnate in forma scritta all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto o inviate direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, a mezzo lettera raccomandata A/R.

Art. 13 – Opzioni contrattuali

Il contratto prevede la possibilità di selezionare le seguenti opzioni denominate:
- **Salvaguardia;**
- **Decumulo;**
- **Rendita.**

Salvaguardia
L'opzione Salvaguardia può essere selezionata dal Contraente sia al momento della sottoscrizione sia in un qualsiasi momento successivo.
L'opzione prevede lo *switch* automatico sul Fondo Conservativo delle quote dei Fondi Interni assegnate al contratto qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione settimanale delle quote assegnate al contratto (lunedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente), **il capitale della *Componente Unit Linked* risultasse uguale o inferiore ad una percentuale dell'80% (c.d. livello di barriera) del capitale stesso**, quale determinato al momento dell'attivazione dell'opzione.
Lo *switch* automatico si attiva, pertanto, quando il capitale della *Componente Unit Linked*, nel suo complesso, registra una perdita pari o superiore al **20%** rispetto al valore del capitale stesso determinato al momento della richiesta di attivazione dell'opzione di Salvaguardia.

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit Linked al momento dell'attivazione dell'opzione di Salvaguardia, la data di valorizzazione è il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Società, della richiesta di attivazione dell'opzione o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

L'operazione avviene attraverso la prenotazione automatica di uno switch sul Fondo Conservativo della totalità delle quote degli altri Fondi Interni assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella in cui è stata rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto dal Contraente.

! **È pertanto probabile che per effetto della valorizzazione dell'operazione di switch in data successiva alla rilevazione dell'infrazione del livello di barriera prescelto, il controvalore delle quote dei Fondi Interni assegnate al contratto possa risultare talvolta inferiore o superiore al controvalore delle quote, che ha determinato la violazione del livello di barriera prescelto.**

L'opzione di Salvaguardia può essere attivata alla sottoscrizione del contratto o successivamente, fatto salvo il caso in cui il capitale della *Componente Unit Linked* è totalmente investito nel Fondo Conservativo per effetto di *switch* precedentemente disposti dal Contraente.

L'opzione può essere disattivata in qualsiasi momento, così come può esserne richiesta la successiva riattivazione.
Successivamente al verificarsi delle condizioni che determinano l'attuazione dell'operazione di switch prevista dall'opzione di Salvaguardia, il Contraente può scegliere una nuova combinazione tra i Fondi Interni e può richiedere il ripristino dell'opzione.

In caso di **versamenti di premi aggiuntivi**, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale switch sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione ed aumentato dell'importo dei versamenti di premi aggiuntivi destinati alla costituzione del Capitale aggiuntivo della Componente Unit Linked, al netto dei rispettivi costi.
Nel caso in cui il Contraente effettui un versamento di un premio aggiuntivo nella settimana in cui viene rilevata l'infrazione del livello di barriera prescelto, tale versamento verrà automaticamente reindirizzato nel Fondo Conservativo.
In caso di **riscatto parziale**, l'opzione di Salvaguardia rimane attiva e l'eventuale switch sul Fondo Conservativo avverrà qualora, ad una qualsiasi data di valorizzazione, il Capitale della Componente Unit Linked risultasse uguale o inferiore al livello di barriera prescelto (80%) del Capitale stesso, determinato al momento dell'attivazione dell'opzione e diminuito dell'importo del riscatto parziale lordo del Capitale della Componente Unit Linked.

L'opzione di Salvaguardia prevede un costo che viene applicato in occasione dell'attivazione dell'operazione automatica di switch, a seguito della violazione del livello di barriera prescelto.
Tale costo è pari allo **0,20% del controvalore delle quote trasferite** per effetto della suddetta operazione.

Decumulo
Il Contraente può chiedere, successivamente alla ***Conversione***, che l'intero capitale assicurato venga liquidato sotto forma di riscatti parziali programmati tutti di uguale importo (**c.d. Decumulo**), stabiliti all'atto della richiesta di attivazione dell'opzione da parte del Contraente stesso.

L'opzione di Decumulo potrà essere richiesta purché l'importo di ciascun riscatto parziale programmato non sia inferiore ad Euro 500, indipendentemente dal frazionamento di pagamento prescelto (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile).
Su ogni riscatto parziale programmato la Società trattiene un costo fisso pari ad **Euro 5.**

L'opzione di Decumulo dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del relativo modulo di richiesta reso disponibile dalla Società ed inviato alla stessa entro 30 giorni dalla data di ***Conversione***.
Il primo riscatto parziale programmato verrà liquidato decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte della Società della richiesta di attivazione dell'opzione di Decumulo: i successivi riscatti parziali programmati seguiranno la frequenza di pagamento indicata dal Contraente nella suddetta richiesta e fino ad esaurimento del capitale assicurato.

! **Nel corso del piano di Decumulo, il capitale assicurato – determinato al netto dei riscatti parziali programmati progressivamente liquidati – è soggetto al rischio finanziario connesso ai contratti Unit Linked. Tale rischio è espressione delle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto, che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività sottostanti i Fondi e di cui le quote sono la rappresentazione. Ne consegue che alla fine del piano di Decumulo verrà liquidato un ultimo riscatto parziale programmato il cui importo potrebbe essere inferiore a quello richiesto all'atto dell'attivazione dell'opzione.**

! **Nel corso della durata del piano di Decumulo non sono consentiti ulteriori riscatti parziali oltre a quelli derivanti dall'opzione stessa né è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi**, fermo restante la possibilità di richiedere il riscatto totale del contratto.

È prevista la possibilità, in qualsiasi momento, di interrompere il piano di riscatti parziali programmati, fermo restando che una volta disattivato non sarà più possibile riattivarlo.
Resta inteso che durante il Decumulo, per la parte di Capitale di Accumulo residuo sarà comunque possibile effettuare operazioni di *switch* tra i Fondi Interni disponibili.

Rendita
Successivamente al termine del pagamento del piano di accumulo, entro 30 giorni antecedenti la data di ***Conversione***, il Contraente può richiedere la trasformazione del valore di riscatto totale del Capitale in una rendita annua rivalutabile che potrà assumere una delle seguenti forme:
- vitalizia rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita;
- rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato.

! **L'opzione è attivabile a condizione che:**
- **il valore iniziale della rendita annua non risulti inferiore ad Euro 1.500 lordi;**
- **l'Assicurato, al momento della richiesta di conversione, abbia un'età almeno pari a 50 anni computabili;**
- **siano stati versati tutti i premi previsti da piano.**

Le modalità di conversione e di rivalutazione della rendita saranno quelle in vigore presso la Società al momento della richiesta. In tal caso la Società si impegna ad inviare entro 30 giorni dalla data della richiesta una descrizione sintetica della rendita esercitabile, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a tale epoca.

In caso di conferma di conversione la Società si impegna a trasmettere il Set Informativo relativo alla rendita di opzione selezionata.
L'opzione di conversione dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del relativo modulo di richiesta reso disponibile dalla Società ed inviato alla stessa.
La periodicità di pagamento della rendita sarà scelta dal Contraente tra annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile e la stessa verrà liquidata in rate posticipate in funzione della periodicità prescelta.

! **Si precisa che la rendita non è riscattabile durante il suo godimento.**

Art. 14 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni

La Società potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

È prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Società. La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari. La Società comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato, a norma di quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali.

Art. 15 – Prestiti

In relazione al presente contratto **non sono concedibili prestiti**.

Art. 16 – Cessione, pegno e vincolo

Cos'è la cessione?
La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

Cos'è il pegno?
Il Contraente può porre il contratto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratizio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se il contratto risulta essere stato dato in pegno e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il

creditore pignoratizio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Cos'è il vincolo?
Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se il contratto risulta soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Società privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. **Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o emetta apposita appendice, che diverrà parte integrante del contratto medesimo.**

! **Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.**

Art. 17 – Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo

Ai sensi dell'*Art. 1920 del Codice Civile*, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Al momento della sottoscrizione della *Polizza,* il Contraente designa, preferibilmente in forma nominativa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.
Ai sensi dell'*Art. 1921 del Codice Civile*, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata, nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto (decesso), il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'*Art. 1922 del Codice Civile*.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento. **Tali atti avranno efficacia nei confronti della Società solo se a questa trasmessi al più tardi insieme alla documentazione utile all'avvio della procedura di liquidazione; in caso di mancata trasmissione entro tale termine, la designazione e le sue eventuali revoche o modifiche (in qualunque forma effettuata, anche testamentaria) non saranno opponibili alla Società.**

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1920 del Codice Civile "Assicurazione a favore di un terzo": *disciplina che è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società, o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.*
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Articolo 1921 del Codice Civile "Revoca del beneficio": *disciplina che la designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del Contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.*
Se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Articolo 1922 del Codice Civile "Decadenza del beneficio": *disciplina che la designazione del Beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il Beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'Articolo 800 del Codice Civile.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

Nel caso di specifiche esigenze di riservatezza del Contraente, lo stesso – qualora abbia designato i Beneficiari in forma nominativa – può indicare un ***Referente Terzo***. Il Referente Terzo è un soggetto (diverso dai Beneficiari) che la Società potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per agevolare il pagamento delle prestazioni.

Art. 18 – Duplicato della lettera contrattuale di conferma

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della "Lettera di conferma e conversione in quote" del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato, **a proprie spese e responsabilità**, facendone richiesta alla Società.

Art. 19 – Valuta

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi sono espressi in Euro.

Art. 20 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 21 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla *Legge 09/08/2013, n. 98* e s.m.i. presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge, sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire **il procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del *D. L. 132/14*, convertito con modifiche dalla *L. 162/14*, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Società (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 *contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.*

La Legge 10 novembre 2014, n. 162*, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

Art. 22 – Informativa

Comunicazioni precontrattuali
Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della polizza, l'ultimo rendiconto annuale della gestione dei Fondi Interni e/o della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Società all'indirizzo www.helvetia.it.

Comunicazioni in corso di contratto
La Società comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni contrattuali, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
A seguito del versamento del premio annuo ricorrente la Società provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera di conferma e conversione in quote" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ripartizione dei premi tra i Fondi Interni e/o la Gestione Separata scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto;
- le prestazioni assicurate;
- l'importo della prima rata di premio lordo versato e l'importo della prima rata di premio investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analoga informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per ognuno degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati. Tale informativa - unitamente al documento di polizza – costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

La Società trasmette, entro il 31 Maggio successivo alla chiusura di ogni anno solare, il *Documento Unico di Rendicontazione*, contenente le seguenti informazioni:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;

b) numero e controvalore delle quote relative alla Componente Unit Linked assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente e valore del Capitale della Componente Gestione Separata al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
d) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
e) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento, con indicazione anche del numero e controvalore delle quote rimborsate relativamente alla Componente Unit Linked;
f) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento, nonché controvalore del riscatto maturato a tale data;
g) valore del Capitale della Componente Gestione Separata nonché valore di riscatto maturati nell'anno di riferimento;
h) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Società, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
i) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento;
j) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
   a) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
   b) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
   c) è accompagnata da una sua descrizione.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Società trasmette comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare dei premi investiti in tale Componente, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tale comunicazione in caso di perdite sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 23 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'*Art. 1923 del Codice Civile*, le somme dovute dalla Società in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (*Art. 1923, comma 2 del Codice Civile*).

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi"*: le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.*

Esclusioni e carenze della copertura in caso di decesso dell'Assicurato

Art. 24 – Esclusioni

Cosa sono le esclusioni?
Le clausole di esclusione sono condizioni che limitano o escludono la copertura del rischio e la relativa liquidazione della prestazione in caso si verifichi l'evento assicurato.

Sempreché l'Assicurato ed il Contraente abbiano reso dichiarazioni corrette, complete e veritiere, ed abbiano quindi consentito alla Società di valutare correttamente il rischio che si assume, la copertura in caso di decesso è valida qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo quanto di seguito indicato.

! **È in ogni caso escluso dalla copertura assicurativa il decesso causato da**:
- **dolo del Contraente o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;**
- **incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;**
- **patologie derivanti da abuso d'alcool;**
- **uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci e sostanze psicotrope.**

! **È inoltre escluso il decesso causato da:**
- **pratica delle seguenti professioni: trapezista; stuntman; minatore; cavaiolo; operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, entri in contatto con prodotti e/o sostanze pericolose (esplodenti, corrosive, infiammabili, tossiche, nocive); operatore di qualunque settore merceologico che, anche occasionalmente, risulti esposto a radiazioni di qualunque genere; pilota o membro dell'equipaggio di velivoli; sommozzatore o palombaro; addetto alla guida di mezzi subacquei; minatore o addetto a scavi in profondità, sia terrestri che marini e/o lacustri; addetto delle forze armate, se impiegato in missioni all'estero;**
- **pratica delle seguenti attività sportive: sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee non in apnea, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino con sci o idrosci e sport estremi in genere.**

! **In tutti i casi sopra descritti, ad eccezione del caso di decesso dell'Assicurato causato da dolo del Contraente e/o dei Beneficiari, la Società si impegna a corrispondere, al Beneficiario, una prestazione pari alla somma dei premi versati al netto dei rispettivi costi di caricamento, al posto di quella prevista all'Art. 2 – Prestazioni assicurate. In caso di decesso dell'Assicurato causato da dolo del Contraente e/o dei Beneficiari non è prevista la liquidazione di alcuna prestazione.**

! **La Società può tuttavia valutare le attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall'Assicurato e dichiarate prima della conclusione del contratto:**
- **includendo le medesime nella prestazione, a fronte dell'applicazione di uno specifico sovrappremio aggiuntivo, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice. In tale caso è prevista la prestazione assicurata di cui all'Art. 2 – Prestazioni assicurate;**
  o, in alternativa,
- **escludendo dalla prestazione il decesso causato dalla pratica di tali attività, risultante da specifica clausola riportata in polizza o in apposita appendice. In tale caso è prevista una prestazione pari alla somma dei premi versati al netto dei rispettivi costi di caricamento.**

! **Nessuna prestazione è invece dovuta se l'Assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal contratto.**

Art. 25 – Clausola di carenza generale - polizza senza visita medica (valida se richiamata in polizza)

Cos'è la carenza?
È il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e l'effettiva decorrenza della garanzia. L'esistenza del periodo di carenza è giustificata dal fatto che la Società intende tutelarsi dalla possibilità di dover pagare la prestazione prevista dalla garanzia a clienti che al momento della stipula del contratto siano già in situazioni di salute precaria o siano già a conoscenza di problematiche da affrontare.

! **Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto e quest'ultimo sia in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato non sarà pagato ed in suo luogo verrà corrisposto un importo pari alla somma dei premi versati, al netto dei costi indicati all'Art. 5 – Costi delle Condizioni stesse e della quota di premio relativo al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.**

! **La Società non applicherà entro i primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la prestazione in caso di decesso dovuta sarà pari al capitale assicurato indicato in polizza, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:**
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- infortunio - intendendosi per tale (fermo quanto disposto dall'Art. 24 – Esclusioni) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza.

! **Anche se non espressamente previsto dalla *Società*, l'*Assicurato* può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute (con onere a suo carico) ed eliminare il periodo di carenza sopra indicato.**

! **Inoltre qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto ad infezione da HIV, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato ed al suo posto verrà corrisposto un importo pari alla somma dei premi incassati, al netto dei costi di cui all'Art. 5 – Costi e della quota di premio relativo al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto (nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di decesso).**

Art. 26 – Clausola di carenza ridotta - polizza senza visita medica (valida se richiamata in polizza)

Nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica ma abbia fornito alla Società test HIV con esito negativo, **il testo della clausola è analogo a quello di cui al precedente Art. 25 - Clausola di carenza generale, fatta eccezione per l'ultimo capoverso, che viene omesso e risulta pertanto non applicabile.**

Art. 27 – Clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV – polizza con visita medica (valida se richiamata in polizza)

Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica:
- senza effettuare gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e di conseguenza non abbia fornito alla Società il test HIV con esito negativo,
  o
- abbia effettuato il suddetto accertamento, senza però consegnare alla Società il test HIV con esito negativo,

qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto ad infezione da HIV, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata prevista al precedente Art. 2 – Prestazioni assicurate non sarà pagata ed al suo posto verrà corrisposto un importo pari alla somma dei premi versati al netto dei rispettivi costi di caricamento, indicati all'Art. 5 – Costi (nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di decesso).

Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica ed **abbia consegnato alla Società anche gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività con esito negativo**, non sarà applicata alcuna carenza e pertanto in caso di decesso verrà liquidata la prestazione assicurata.

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni

Art. 28 – Pagamenti della Società

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata all'intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto, o inviata direttamente alla Società al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.
Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Società al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.
In particolare, i documenti da presentare sono:

- **In caso di recesso:**
  - richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato.
- **In caso di riscatto totale:**
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto parziale e opzione di decumulo:**
  - richiesta di riscatto/opzione di decumulo sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di decesso:**
  - denuncia tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato;
  - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
  - dati anagrafico fiscali degli aventi diritto e le loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca, e coordinate bancarie - codice IBAN - di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
  - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
  - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - certificato medico attestante la causa del decesso o Scheda di Morte ISTAT emessa dall'ASL;
  - documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
    - **in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari** atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
      - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
      - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.

      Per capitali non superiori ad Euro 50.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Società a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
    - **In caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:**
      - <u>se è presente un testamento:</u>
        - copia autenticata o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
        - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento

non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;

- se non è presente un testamento:
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;

- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario;
- relazione del medico curante redatta anche mediante utilizzo di modulistica fornita dalla Società e, se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato;
- copia di un articolo di giornale (se disponibili) che riporti le circostanze dell'accaduto e – appena possibile – copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio;

- **in caso di opzione di conversione in rendita:**
  - richiesta di opzione di conversione compilata e sottoscritta in originale dal Contraente (modulo dedicato fornito dalla Società);
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se l'Assicurato e diverso dal Contraente), ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - coordinate bancarie dell'avente diritto per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
  - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

! **La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.**

! **Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

! **ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi**

Con riferimento ai documenti sopra riportati a norma dell'*articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018*, sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso l'intermediario interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società o l'intermediario è entrato in possesso della documentazione completa.

! Si ricorda che il *Codice Civile (Art. 2952)* dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).** Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla *legge n. 266/2005* e successive modifiche ed integrazioni.

! **La Società inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Società al manifestarsi o al rischio di:**
- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

Cos'è la prescrizione?
È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

Riferimenti a norme di Legge

Il Regolamento UE 679/2016*: contiene le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: *https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento*.

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: *"Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".*
Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/index.html.
Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": *disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 *("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.*
I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state riscosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

Modulistica

Edizione Gennaio 2023 - Mod. C-SI-MA-0/RP — Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali

RICHIESTA DI PAGAMENTO

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

Polizza n. _____ **Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo**

Intermediario _____ **Codice** _____

Contraente _____

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: (barrare la casella prescelta)

□ EROGAZIONE RENDITA □ DECESSO dell'Assicurato □ RISCATTO totale □ RISCATTO parziale di Euro _____ tramite (barrare la casella prescelta):

□ bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a _____
presso _____ IBAN _____ BIC _____

□ assegno circolare intestato agli aventi diritto (non ammesso in caso di erogazione della rendita)

□ reinvestimento □ totale □ parziale della Polizza N. _____ sul Prodotto _____

Si allegano i documenti (necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato) previsti dalle Condizioni contrattuali	**Decesso***	**Erogazione Rendita***	**Riscatto***
Dati anagrafico fiscali degli aventi diritto (nome, cognome e codice fiscale di ciascun avente diritto)	SI	SI	
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se l'Assicurato è diverso dall'avente diritto per erogazione rendita, diverso dal Contraente per riscatto) o autocertificazione e copia di un valido documento d'identità dell'Assicurato		SI	SI
Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente			SI
Copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità degli aventi diritto e consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto	SI	SI	
Certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice	SI		
Certificato medico attestante la causa del decesso o Scheda di Morte ISTAT emessa dall'ASL	SI		
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	SI		
Atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto all'Art. 28) per l'individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) o testamento dell'Assicurato	SI		
In caso di aventi diritto minorenni o incapaci, copia autenticata del Decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa	SI	SI	
Visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica)	SI	SI	SI
In caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario	SI	SI	SI

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Società non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti **e sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente/sugli aventi diritto.

La Società potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

_____ _____
Luogo e data — Firma degli aventi diritto

_____ _____
Firma dell'Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) — Firma degli aventi diritto

Mod. C-SI-MA-0/RV

RICHIESTA DI VARIAZIONI — Spedire a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canali Tradizionali

Polizza n. _____ **Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo**

Intermediario _____ **Codice** _____

Contraente _____

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla assicurazione in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

□ CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della assicurazione in oggetto come segue:
in caso di decesso dell'Assicurato _____

□ TRASFERIMENTO DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di:
_____
(di cui si allega copia del codice fiscale e di un documento di identità)

□ CAMBIO RATEAZIONE DEL PREMIO: il sottoscritto Contraente chiede, a partire dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva alla data della presente richiesta, la corresponsione del relativo premio in rate:
□ ANNUALI □ SEMESTRALI □ QUADRIMESTRALI □ TRIMESTRALI □ BIMESTRALI □ MENSILI

□ INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI: si comunica che, relativamente al contratto in oggetto, il Contraente ha sospeso il pagamento dei premi a partire dalla rata scadente il
_____
N.B. Si prega di allegare le eventuali quietanze insolute

□ ALTRO (specificare)_____

_____ _____
Luogo e data — Firma del Contraente

_____ _____
Firma dell'Intermediario — Firma dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente)

PRIVACY

Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato all'interno della Polizza.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016
(compilare in caso di richiesta di erogazione rendita, trasferimento di contraenza o pagamento per decesso Assicurato)

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*:

□ dà □ nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

_____ _____

Data

_____

_____

_____

_____

Firma di ogni Interessato

Avvertenza: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non si consentirà l'esecuzione della richiesta

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata
Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la "Società") ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata "Remunera più", separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione "Remunera più" è denominata in Euro.
La gestione "Remunera più" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata
Il valore delle attività della gestione "Remunera più" non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione "Remunera più"; le scelte di investimento si Fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione "Remunera più".

In linea generale, le risorse della gestione "Remunera più" possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione "Remunera più" può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

E' ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade[1]; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade[2] purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione "Remunera più".

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.
Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.
Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

[1] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.
[2] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.
Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata
Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.
In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.
La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata
La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.
In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 6 - Facoltà del Contraente
Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

REGOLAMENTO DEL FONDO CONSERVATIVO

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti bei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “Fondo Conservativo” (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.
Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività il giorno 12 aprile 2016.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.
Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.
Valuta base: Euro (EUR)
Obiettivi d’investimento
L’obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire, attraverso l'investimento di capitali in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, una rivalutazione moderata a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione attiva degli investimenti.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.
Politica di investimento
Il Fondo investe esclusivamente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario principalmente denominati in Euro.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito “la **Circolare**”) – emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
  Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d’investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future e su titoli di stato) nonché opzioni.

  L’utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:
  a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
  b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l’obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun’altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo “A-” o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
  c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l’impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest’ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il “Decreto”), anche in corso di contratto;
  d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l’aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle

relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "**AIFMD**"). Tali ultimi fondi devono: *i)* essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; *ii)* aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; *iii)* aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; *iv)* essere commercializzati sul territorio italiano.
- **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: *i)* depositi bancari in conto corrente; *ii)* certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; *iii)* operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
  Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente.

Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: *i)* vendere allo scoperto strumenti finanziari; *ii)* investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; *iii)* assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.
Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.
In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni. La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali. Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.
Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.
La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:
Ex - ante:
- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, esposizione valutaria).

Ex - post:
- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio obbligazioni).

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo nei confronti dell'asset allocation implicita nel benchmark dichiarato. Ciò comporta che alcune asset class, o mercati possano essere tatticamente sottopesati o sovrapesati nei confronti del benckmark.

Il Fondo è denominato in Euro.
Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
La Compagnia ha individuato un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo.

I benchmark di riferimento sono composti dai seguenti indici con le ponderazioni di seguito indicate:

50% ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index	(codice Bloomberg EMU2)
50% ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index	(codice Bloomberg EG02)

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark.
ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index (Ticker Bloomberg EMU2)
L'indice "ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index" è il sottoinsieme del "ICE BofAML Euro Broad Market Index" composto solo dai titoli con durata residua finale pari o superiore a 3 anni e meno di 5 anni. L'indice ICE BofAML Euro Broad Market Index replica la performance di titoli emessi nel mercato degli eurobond o in mercati domestici dei Paesi dell'area euro, comprendenti titoli euro sovereign, corporate, securitized e collateralized. I paesi devono essere membri dell'Unione Monetaria Europea e devono avere un rating in valuta estera a lungo termine almeno investment grade.
Il paniere di riferimento viene aggiornato mensilmente ed è disponibile dal 31 dicembre 1995.

ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (Ticker Bloomberg EG02)
L'indice "ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index" è il sottoinsieme del "ICE BofAML Euro Government Index" composto solo dai titoli con durata residua finale pari o superiore a 3 anni e meno di 5 anni. L'indice ICE BofAML Euro Government Index replica la performance di titoli di debito sovrani in Euro, emessi dai paesi membri dell'Euro sia nel mercato degli Eurobond che nel mercato nazionale dell'emittente. I paesi devono essere membri dell'Unione Monetaria Europea e devono avere un rating in valuta estera a lungo termine almeno investment grade (sulla base di una media di Moody, S & P e Fitch), inoltre la fonte di prezzo dei titoli deve essere trasparente.
Il paniere di riferimento viene aggiornato mensilmente ed è disponibile dal 31 dicembre 1985.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno
Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.
In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:
- la rivalutazione del capitale nel medio termine;
- un livello medio di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a medio termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Conservativo
Il Fondo Conservativo è un Fondo per chi desidera ottenere una moderata crescita del capitale investito accettando una volatilità media del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Conservativo è medio-basso.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:
- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti obbligazionarie, monetarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno
Sul Fondo gravano le seguenti spese:
1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari a 0,90%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.
   Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
   1. OICR Monetari non eccedente 1%;
   2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:
- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;

- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.
Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.
Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione
Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.
Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Alla data di inizio attività del Fondo – 12 aprile 2016 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile
Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo
La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.
La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

REGOLAMENTO DEL FONDO STABILITA' "ARCA"

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Stabilità "ARCA" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.
Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività il giorno 31 maggio 2017.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a ARCA Fondi SGR delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.
Valuta base: Euro (EUR)
Obiettivi d'investimento
L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini volatilità media annua attesa del 4%.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi in Euro e in via contenuta in altre valute internazionali (dollaro USA, sterlina, YEN, franco svizzero), nonché in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario non potrà superare, in ogni caso, il limite del 30% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la **Circolare**") – emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
  Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 30%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.
  Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.
  L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:
  a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
  b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione

inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;

c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;

d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Bancario BPER Banca) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "**AIFMD**"). Tali ultimi fondi devono: *i)* essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; *ii)* aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; *iii)* aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; *iv)* essere commercializzati sul territorio italiano.
- **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: *i)* depositi bancari in conto corrente; *ii)* certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; *iii)* operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
  Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: *i)* vendere allo scoperto strumenti finanziari; *ii)* investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; *iii)* assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.
La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:
Ex - ante:
- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:
- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.
Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno
Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:
- la rivalutazione del capitale a medio-lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a medio-lungo termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Stabilità "ARCA"
Fondo Stabilità "ARCA" è un Fondo per chi desidera ottenere una moderata crescita del capitale investito nel medio periodo, accettando una volatilità media del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Stabilità "ARCA" è medio-basso.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:
- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno
Sul Fondo gravano le seguenti spese:
1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 1,70%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.
   Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
   1. OICR Monetari non eccedente 1%;
   2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
   3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:
- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base

trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.
Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.
In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione
Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Alla data di inizio attività del Fondo – 31 maggio 2017 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile
Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo
La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei

criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

REGOLAMENTO DEL FONDO SVILUPPO

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “Fondo Sviluppo” (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.
Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività il giorno 12 aprile 2016.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.
Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a Eurizon Capital SGR delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell’attività sistematica di definizione dell’asset allocation, della specifica professionalità del gestore.
Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.
Valuta base: Euro (EUR)
Obiettivi d’investimento
L’obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.
Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini volatilità media annua attesa del 9%.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

Il Fondo Interno Assicurativo inoltre è classificato come ex. Art. 8 secondo il regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. I prodotti che seguono tale classificazione integrano i fattori ESG nel loro processo di investimento attraverso la promozione di caratteristiche ambientali (es. scarsità idrica) sociali (es. gestione, salute e sicurezza sul lavoro) e di governance (es. regole di condotta virtuose).

Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali (Euro, dollaro USA, sterlina, YEN, franco svizzero) e in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario non potrà superare, in ogni caso, il limite del 60% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito “la **Circolare**”) – emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
  Il Fondo può detenere un’esposizione lunga netta fino ad un massimo del 60%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

  Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d’investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.
  L’utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Eurizon) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "**AIFMD**"). Tali ultimi fondi devono: *i)* essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; *ii)* aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; *iii)* aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; *iv)* essere commercializzati sul territorio italiano.
- **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: *i)* depositi bancari in conto corrente; *ii)* certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; *iii)* operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
  Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

Al fine di rispettare la classificazione ex. Art. 8 secondo il regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il raggiungimento delle caratteristiche richieste è misurato attraverso l'esclusione di investimenti diretti in società legate ad attività considerate non sostenibili, l'adozione di punteggi ambientali, sociali e di governance di ciascun investimento, in termini di rating, utilizzando i dati e la metodologia dell'*infoprovider* MSCI e la considerazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (i "PAI") prioritizzandone un sottoinsieme specifico. Inoltre, con riferimento agli investimenti effettuati in strumenti finanziari che si classificano come OICR/ETF, il concetto di promozione di caratteristiche ambientali e sociali è applicato a livello aggregato ed impostato in modo tale da privilegiare prodotti ex Art. 8/9 SFDR.

I dettagli riguardo all'applicazione dei criteri relativi agli investimenti sostenibili trovano sua completa esposizione all'interno del "Documento sulla sostenibilità" del Fondo, pubblicato sul sito istituzionale della Compagnia.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno
Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.
Nella gestione del fondo interno non è consentito: *i)* vendere allo scoperto strumenti finanziari; *ii)* investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; *iii)* assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo.
In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.
I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.
La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:
Ex - ante:
- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:
- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.
Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno
Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.
In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:
- la rivalutazione del capitale a lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a lungo termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Sviluppo
Fondo Sviluppo è un Fondo per chi desidera ottenere rendimenti potenzialmente elevati pur accettando una volatilità medio - alta del valore unitario delle quote.
Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Sviluppo è medio.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:
- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno
Sul Fondo gravano le seguenti spese:
1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 1,90%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.

Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
   1. OICR Monetari non eccedente 1%;
   2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
   3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
10. una commissione di performance applicata ad ogni valorizzazione in cui il valore della quota del rispettivo Fondo raggiunge il suo valore storico (in senso assoluto) massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente, moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:
- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.
Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):
- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.
Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Alla data di inizio attività del Fondo – 12 aprile 2016 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile
Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo
La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.
Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

REGOLAMENTO DEL FONDO OPPORTUNITA'

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “Fondo Opportunità” (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.
Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizia la propria attività il giorno 12 aprile 2016.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.
Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a Franklin Templeton Investments e alla sua controllata Franklin Templeton Investment Management Ltd (FTIML) delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell’attività sistematica di definizione dell’asset allocation, della specifica professionalità del gestore.
Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.
Valuta base: Euro (EUR)
Obiettivi d’investimento
L’obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a lungo termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.
Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini di volatilità media annua attesa dell'11,75%.

La leva finanziaria del Fondo non può essere superiore al Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

Il Fondo Interno Assicurativo inoltre è classificato come ex. Art. 8 secondo il regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. I prodotti che seguono tale classificazione integrano i fattori ESG nel loro processo di investimento attraverso la promozione di caratteristiche ambientali (es. scarsità idrica) sociali (es. gestione, salute e sicurezza sul lavoro) e di governance (es. regole di condotta virtuose).

Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali e in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario potrà raggiungere anche il 100% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito “la **Circolare**”) – emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
  Il Fondo può detenere un’esposizione lunga netta fino ad un massimo del 100%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

  Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d’investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.
  L’utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurare loro la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Franklin Templeton) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "**AIFMD**"). Tali ultimi fondi devono: *i)* essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; *ii)* aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; *iii)* aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; *iv)* essere commercializzati sul territorio italiano.
- **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: *i)* depositi bancari in conto corrente; *ii)* certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; *iii)* operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.
  Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del Fondo. È ammesso il superamento del citato limite per limitati periodi e in relazione a particolari/contingenti situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Inoltre devono essere rispettati gli ulteriori limiti dettati dalla sezione III della Circolare.

Al fine di rispettare la classificazione ex. Art. 8 secondo il regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il raggiungimento delle caratteristiche richieste è misurato attraverso l'esclusione di investimenti diretti in società legate ad attività considerate non sostenibili, l'adozione di punteggi ambientali, sociali e di governance di ciascun investimento, in termini di rating, utilizzando i dati e la metodologia dell'*infoprovider* MSCI e la considerazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (i "PAI") prioritizzandone un sottoinsieme specifico. Inoltre, con riferimento agli investimenti effettuati in strumenti finanziari che si classificano come OICR/ETF, il concetto di promozione di caratteristiche ambientali e sociali è applicato a livello aggregato ed impostato in modo tale da privilegiare prodotti ex Art. 8/9 SFDR.

I dettagli riguardo all'applicazione dei criteri relativi agli investimenti sostenibili trovano sua completa esposizione all'interno del "Documento sulla sostenibilità" del Fondo, pubblicato sul sito istituzionale della Compagnia.

Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno
Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia (Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings), a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del Fondo.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: *i)* vendere allo scoperto strumenti finanziari; *ii)* investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o in strumenti derivati aventi le merci come sottostante; *iii)* assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo.
In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Il Fondo potrebbe essere esposto a rischio cambio; a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento possono essere utilizzati strumenti derivati.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.
Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio.

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:
Ex - ante:
- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:
- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno
Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.
In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:
- la rivalutazione del capitale a lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a lungo termine.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Opportunità
Fondo Opportunità è un Fondo per chi desidera ottenere rendimenti potenzialmente elevati pur accettando una volatilità alta del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Opportunità è alto.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:
- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno
Sul Fondo gravano le seguenti spese:
1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 2,30%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;

7. una commissione annua esterna di gestione, a favore della Società di incaricata della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.
   Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
   1. OICR Monetari non eccedente 1%;
   2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
   3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
10. una commissione di performance applicata ad ogni valorizzazione in cui il valore della quota del rispettivo Fondo raggiunge il suo valore storico (in senso assoluto) massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente, moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.
Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.
In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.
Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Alla data di inizio attività del Fondo – 12 aprile 2016 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

Art. 8 – Revisione Contabile
Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e/o presso la sede della Compagnia.

Art. 9 – Modifiche relative al Fondo
La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

Art. 10 – Fusione con altri Fondi
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

Glossario

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario/i: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento (art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al/i Beneficiario/i.
Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Composizione del Fondo Interno: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.
Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto (o della sua Componente Unit Linked) si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa): è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Contratto (di assicurazione): contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione e dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli e esposto.
Controvalore delle Quote di un Fondo Interno ad una data epoca: è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di conversione.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costi fissi (o diritti fissi o costi di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.
Costo di switch: costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro Fondo e/o alla gestione interna separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.
Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.
Data di decorrenza: è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste dal contratto.
Dichiarazioni (precontrattuali): informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIP Aggiuntivo IBIP: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.
Documento Unico di Rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.
Epoca di conversione: è la data di valorizzazione delle quote in caso di conversione di importi monetari in numero di quote del Fondo Interno o viceversa. Coincide con il 1° lunedì successivo all'epoca dell'evento che dà luogo alla conversione stessa, o, qualora tra la data dell'evento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.
Documento Unico di Rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.
Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.
Fondo Interno: è uno dei Fondi Interni che la Società ha messo a disposizione dei Contraenti per farvi confluire i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti al Fondo, che vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso.
Gestione Separata: la gestione separata "Remunera più" è appositamente creata dalla Società e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione separata stessa.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
KID (*Key Information Document*): documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraente in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.
Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:

1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs. 58/1998, TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.
L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.
L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Misura annua di rivalutazione: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate generate dai conferimenti nella Gestione Separata Remunera più.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
OICR: è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.
Performance: risultato ottenuto in un certo arco temporale. La performance è misurata dall'incremento del valore della quota nel periodo di riferimento.
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
   a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con

popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Polizza o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto i premi sono annui, ossia il Contraente si impegna a corrisponderli per tutta la durata del piano dei versamenti prevista dal contratto.
Premio investito: premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato nella gestione interna separata o per l'acquisto di quote del Fondo Interno.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs): prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria della polizza, a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto. Con riferimento al profilo di rischio si rimanda a quanto indicato nel KID.
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Quota: è la singola parte di un Fondo Interno.
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti.
Regolamento della Gestione interna separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.
Regolamento del Fondo Interno: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.
Rendimento finanziario della gestione separata: risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto: è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.
Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.
Sconto di premio: operazione descritta nel DIP Aggiuntivo IBIP attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
SEPA Direct Debit Finanziario: disposizione automatica di addebito in Euro dei premi sul conto corrente del Contraente, attivata dalla Società (creditore) in virtù di un mandato sottoscritto dal Contraente stesso (debitore).
Set Informativo: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Società. Il Set Informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive di Glossario e dalla Polizza in fac-simile.
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
SICAV: società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società (di assicurazione): società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S.p.A.
Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione: società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.
Testa assicurata: vedi Assicurato.
Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

1) in caso di società:
   a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
   a) i fondatori, ove in vita;
   b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
   c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
   d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Valore unitario della quota: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito della Società.
Valore complessivo del Fondo Interno: valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione: è il computo settimanale del valore delle Quote dei Fondi.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Versamenti aggiuntivi: sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Polizza N.

Helvetia Multiattiva – Versione Accumulo

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premi annui ricorrenti e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

La presente Polizza è stata aggiornata al 02 Gennaio 2023, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

Contraente:

Intermediario:

Copia per Cliente

FAC-SIMILE

Polizza

Informazioni per il Contraente

Mezzi di pagamento

Il pagamento dei premi (annui ricorrenti ed eventuali premi aggiuntivi) avviene presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite:

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bonifico bancario sul conto corrente dell'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente dell'Intermediario;
- carta di debito presso l'Intermediario;
- carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;

fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.

A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite SEPA Direct Debit Finanziario, attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società fermo restando che, nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile, il SEPA Direct Debit Finanziario sarà attivo a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta presso la Società.

Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 e BIC BCITITMM (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT83N0344001611000000111900 e BIC BDBDIT22 (per i contratti distribuiti da Broker):

- per importi di premio superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto);
- in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l'eventuale CUP, il nome del prodotto).

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Clausola di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia). La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio corrisposto, al netto di un costo fisso quantificato forfettariamente in **Euro 15.** La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote dei Fondi Interni attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali.

HOME INSURANCE - INFORMATIVA
Si ricorda che sulla home page del sito internet www.helvetia.it è disponibile la sezione riservata My Helvetia attraverso la quale ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione. Accedi o registrati a My Helvetia per consultare le tue polizze e/o effettuare in autonomia alcune operazioni. Per maggiori informazioni visita il sito www.helvetia.it.

FAC-SIMILE

Dati generali di Polizza

Contraente

Data di nascita: Codice Fiscale:
Residente in:
Cap: Città: Nazione:
Email:

Assicurato

Data di nascita: Età: Sesso:
Luogo di nascita: Codice Fiscale:

Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto e Opzioni

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, a premi annui ricorrenti e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi – (Tariffa:)

	COMPONENTE FINANZIARIA	
	Fondo Interno/GS	Destinazione %
Scelta della destinazione del premio annuo	Remunera più	
	Fondo Sviluppo	
	Fondo Opportunità	
	Fondo Stabilità "ARCA"	

Prestazioni assicurate: le prestazioni del presente contratto verranno comunicate all'interno della "Lettera di conferma e conversione in quote".

Prestazione della Garanzia Addizionale in caso di decesso (Tar.): Euro calcolata con riferimento ai dati imputati in fase di emissione della Polizza.

Clausola di carenza applicabile

Durata pagamento premi: anni

Durata contratto: vitalizia **Decorrenza:**

Il contratto si compone di due documenti intrinsecamente collegati ed inscindibili fra di loro:

- il presente documento di Polizza;
- la "Lettera di conferma e conversione in quote", contenente la data di decorrenza, le prestazioni assicurate, l'indicazione del numero di quote acquisite a fronte della quota parte di premio destinata alla Componente Unit Linked e la valorizzazione delle stesse alla data di acquisizione.

Quest'ultima verrà inviata – a mezzo di posta ordinaria – direttamente all'indirizzo del Contraente nell'arco dei 10 giorni lavorativi successivi alla data di valorizzazione delle quote acquisite.
Qualora ciò non avvenisse si invita il Contraente a rivolgersi ad Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canali Tradizionali, via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (MI).

Opzione Salvaguardia: **Attivata/Non Attivata**
Barriera dell'80% del valore dell'investimento

Mediante l'attivazione dell'opzione Salvaguardia, a norma di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, se il controvalore delle quote dei Fondi Interni possedute è pari o inferiore alla barriera sopra indicata, avviene uno switch automatico verso il Fondo Conservativo (Fondo di servizio).

FAC-SIMILE

Dati generali di Polizza

Premi

Premio annuo ricorrente

da pagarsi in rate di Euro con periodicità fino al

Premio di rata iniziale:

- di cui per la Garanzia Addizionale in caso di decesso

Il premio di rata iniziale, al netto della quota parte destinata alla Garanzia Addizionale, viene così ripartito:

Quota parte del premio destinata alla Componente Unit-Linked:

diritti fissi: caricamento:

Quota parte del premio destinata alla Componente Gestione Separata:

diritti fissi: caricamento:

% investita in Componente GS: **% investita in Componente UL:**

(gli importi sopra indicati, espressi in Euro, sono comprensivi di eventuali sovrappremi)

Fermo restando l'importo massimo di detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore, la componente del premio annuo ricorrente rilevante ai fini della detraibilità fiscale IRPEF è pari ad **Euro .**

(maggiori dettagli al riguardo sono contenuti nella sezione "Regime fiscale" del DIP Aggiuntivo IBIP)

Altre condizioni applicate al contratto

Beneficiari

In caso di decesso dell'Assicurato

1) %
Data di nascita: Cod.Fisc:
Indirizzo di recapito:
Cap: Città: Nazione:
Tel.:

In mancanza di:

Data di nascita: Cod.Fisc:
Indirizzo di recapito:
Cap: Città: Nazione:
Tel.:

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei campi relativi ai Beneficiari designati in forma nominativa la Società potrà incontrare, in caso di decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. La modifica e la revoca di questi ultimi deve essere comunicata alla Società.

Referente terzo *(da compilare in caso di particolari esigenze di riservatezza)*
Cod.Fisc:
Indirizzo di recapito:
Cap: Città: Nazione:
Tel.:

FAC-SIMILE

Identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, Accordo FATCA e Disposizioni CRS

Contraente

Luogo di nascita:
Sesso:
Cittadinanza:
Professione:
Sottogruppo Attività Economica:
Documento di riconoscimento: Numero:
Rilasciato da: di:
Data rilascio: Data scadenza:
Indirizzo di corrispondenza:
Il Contraente dichiara di U.S. Person soggetta alla normativa FATCA
Il Contraente dichiara di ulteriori domicili fiscali
Il Contraente dichiara di persona politicamente esposta
Origine dei fondi utilizzati per il pagamento dei premi relativi al contratto:
Reddito/Fatturato del Contraente:

Titolare effettivo

Di seguito si riporta il legame tra il Contraente e i Beneficiari designati.

Beneficiari **In caso di decesso dell'Assicurato**

Il Contraente, sotto la propria responsabilità, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati rilevanti ai seguenti fini: normativa in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), Accordo FATCA sottoscritto in data 10/01/2014 tra Italia e Stati Uniti, Disposizioni CRS (Common Reporting Standard per lo scambio automatico di informazioni aventi valenza fiscale tra i Paesi aderenti all'accordo OCSE) in vigore dall'01.01.2016.

Contraente (o Delegato)

_____

FAC-SIMILE

Dichiarazione di Buono Stato di Salute

L'Assicurato:

1) ha mai subito ricoveri o interventi chirurgici negli ultimi 5 anni e/o attualmente è in attesa di ricovero (salvo per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali/inguinali, adenoidi, tonsille, deviazione del setto nasale, meniscectomia o rottura legamenti del ginocchio, parto senza complicanze, estrazione dentale o chirurgia estetica)?

2) ha consultato un medico, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure o trattamenti in merito ad una o più delle seguenti malattie/disturbi:
   a) cancro o qualsiasi tipo di tumore, leucemia, linfonodi ingrossati, noduli sospetti;
   b) infarto, ischemia, angina o dolori toracici, cardiomiopatie, sostituzione valvolare, ictus, attacco ischemico transitorio, aneurisma, emorragia cerebrale;
   c) asma (salvo rinite allergica) o bronchite cronica, enfisema;
   d) epatite, cirrosi epatica, disturbi al pancreas o all'intestino;
   e) insufficienza renale, rene policistico, disturbi alla vescica o alla prostata;
   f) artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico;
   g) emofilia, trombocitopenia;
   h) obesità;
   i) trapianto d'organo;
   j) diabete;
   k) HIV, AIDS;
   l) Malattie neurologiche o del sistema nervoso, epilessia, disturbi neuro-psichici, depressione, schizofrenia?

3) presenta postumi invalidanti causati da malattie o traumi e/o è titolare di una pensione di invalidità o di inabilità oppure ha fatto domanda per ottenerla?

FAC-SIMILE

Coerenza del contratto

FAC-SIMILE

Privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Helvetia Vita S.p.A. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo di seguito le informazioni essenziali relative al trattamento e le modalità per esercitare agevolmente ed in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, Telefono: 02 53.51.1; Email Pec: helvetiavita@actaliscertymail.it.

2. Dati di contratto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Per qualsiasi informazione o per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo della Compagnia: via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, o tramite mail al recapito: privacy@helvetia.it.

3. Finalità del trattamento dei dati
Il Titolare tratta[1] i Suoi dati personali - inclusi quelli appartenenti alle "categorie particolari", come i dati relativi alla salute - che Lei comunica direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o raccolti tramite la rete di intermediari, **per svolgere le attività necessarie alla gestione del Suo rapporto assicurativo (finalità assicurativa).**
Rientrano tra le finalità assicurative: la preventivazione dei premi, la stipula di polizze assicurative, la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni, la riassicurazione, la coassicurazione.
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali altresì per adempiere a specifici **obblighi di legge**, quali a titolo esemplificativo: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; prevenzione e individuazione delle frodi fiscali - garantendo l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali.
La informiamo, inoltre, che Lei potrà autorizzare il Titolare a trattare i Suoi dati personali, non appartenenti alle "categorie particolari" per le **finalità commerciali e di marketing** (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi), **e di profilazione connessa al marketing** (ossia: trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

4. Base del trattamento
La base giuridica del trattamento è:
- l'adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali (e di legge[2], ove previsti);
- il consenso esplicito, nel trattamento delle "categorie particolari" di dati personali.

Per la finalità commerciale e di marketing, e di profilazione connessa al marketing, sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Il Suo rifiuto in tal caso non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere o in corso di costituzione, ma preclude di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività commerciali e di marketing.

5. Modalità d'uso dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare mediante operazioni - manuali o anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati - strettamente necessari per fornirLe le prestazioni, i servizi e i prodotti assicurativi richiesti.

6. Destinatari dei dati
Per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nell'informativa i Suoi dati sono trattati e/o possono essere comunicati a:
- dipendenti e collaboratori del Titolare nell'ambito delle rispettive funzioni;
- soggetti (o categorie di soggetti) a titolo esemplificativo di seguito elencati (c.d. catena assicurativa[3]):
  - soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori);
  - intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM;
  - fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione della clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza);
  - organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- altre Società del gruppo Helvetia che, in qualità di autonomi titolari, hanno un interesse legittimo a trattare i Suoi dati personali per finalità amministrative;
- altre Società del gruppo Helvetia Italia ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti, per finalità commerciale e di marketing.

Una lista completa ed aggiornata dei terzi destinatari dei dati può essere da Lei ottenuta inviando una mail a privacy@helvetia.it.
In ogni caso, i Suoi dati personali NON saranno diffusi.

[1] *Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.*

[2] *A titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio e la normativa IDD (dati necessari per la valutazione delle esigenze e dei bisogni del cliente-interessato, nonché dell'adeguatezza o appropriatezza del prodotto).*

[3] *La c.d. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero), che cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessaria per la fornitura dei servizi assicurativi. Si articola in una pluralità di fasi (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa), che possono interessare più soggetti, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato).*

FAC-SIMILE

Privacy

7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati:
- per il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato (di regola non oltre i 20 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale), fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge o da specifici termini prescrizionali;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini commerciali e di marketing, e profilazione connessa al marketing.

9. Diritti dell'interessato
Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:
- la conferma che sia in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ex art. 21 del Regolamento.
La revoca del consenso prestato, comporta l'inevitabile blocco del trattamento da parte della Compagnia, con i conseguenti effetti sulla normale esecuzione del contratto.
Potrà, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

10. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto
La comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte nell'informativa. L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto, adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, concludere nuovi contratti di assicurazione, eseguire i relativi obblighi e gestire e liquidare gli eventuali sinistri.

Impegno a fornire l'informativa

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

Interessato/Contraente (o Delegato)

_____

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole, che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*, esprime i seguenti consensi/dinieghi:

Il Contraente e l'Assicurato (se diverso dal Contraente) danno/negano il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione;

Il Contraente dà/nega il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione connessa al marketing;

Il Contraente dà/nega il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità commerciali di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 della stessa informativa.

Interessato/Contraente (o Delegato)

_____

Assicurato (se diverso dal Contraente)

_____

FAC-SIMILE

Il sottoscritto dichiara di:

- **essere al corrente** che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli riportati nel presente documento;
- **confermare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese** nel presente documento per la conclusione del contratto e dichiara di essere consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
- **aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod. C-SI-MA-0 Ed. 01/2023, Dip Aggiuntivo IBIP MOd. C-SI-MA-U Ed. 01/2023 e Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti dei sottostanti e del Glossario Mod. C-SI-MA-0 Ed. 01/2023 in formato cartaceo/tramite e-mail all'indirizzo _____, di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.**

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. (www.helvetia.it) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Società.

Contraente (o Delegato)

_____

Il sottoscritto

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile;
- dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni contrattuali nonché le clausole contenute nel presente documento di Polizza;
- è consapevole, ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Società, che le notizie e i dati di ordine sanitario e informativo forniti costituiscono elemento fondamentale per la stipulazione della polizza e pertanto dichiara, ad ogni effetto di legge, di aver risposto con esattezza e veridicità, di non aver taciuto o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande di cui sopra, assumendosi quindi ogni responsabilità in merito alle stesse, anche se le risposte sono state scritte da altri;
- libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni si è ricorso o si dovesse ricorrere, prima e dopo la sottoscrizione del presente documento di Polizza, nonché gli ospedali, le case di cura, le cliniche, gli enti e gli istituti in genere, pubblici o privati, in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino e ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società e/o gli aventi diritto ritenessero opportuno rivolgersi, autorizzandoli ed invitandoli espressamente a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione;
- prende atto che la "Lettera di conferma e conversione in quote" costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

FAC-SIMILE

Il sottoscritto infine prende atto che:

- **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
- **prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto di cui sopra deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni relative allo stato di salute dell'Assicurato, riportate in Polizza all'interno della Dichiarazione di Buono Stato di Salute;**
- **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute sostenendone direttamente i costi, non quantificabili a priori in quanto dipendenti dalla tariffa applicata dalla struttura medica liberamente scelta dall'Assicurato stesso.**

Il presente documento è composto da N. 14 pagine.

Helvetia Vita S.p.A.

➡ **Contraente** (o Delegato)

_____

➡ **Assicurato**

_____

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, quanto di seguito indicato:

➡ **Contraente** (o Delegato)

_____

FAC-SIMILE

Polizza N.

Questo documento è stato emesso in ( ) il
Intermediario:

Dichiarazione di perfezionamento
(la data di incasso del premio deve essere sempre valorizzata e deve essere coerente con la data registrata a sistema)
Dichiaro che il premio di perfezionamento di Euro è stato incassato in data _____
salvo buon fine.

Incaricato alla riscossione
(da compilare/firmare sempre in tutte le sue parti)

Cognome e Nome _____
Qualifica _____
Codice Fiscale _____

Incaricato alla riscossione

_____

Intermediario
(se diverso dall'incaricato alla riscossione)

_____

Incaricato alla rilevazione dei dati *(ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)*
(da sottoscrivere sempre)

Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati - ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono e in caso di presenza di un soggetto Delegato ad operare per conto del Contraente di averne verificato i poteri di delega.

Cognome e Nome
Qualifica

Incaricato alla rilevazione dei dati

_____

FAC-SIMILE

FACSIMILE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. C-SI-MA-0 Ed. 01/2023

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031